

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 LUGLIO 2019, N. 1267

Approvazione del Piano di prelievo del daino e del muflone in selezione - Stagione venatoria 2019-2020 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1318

Ridefinizione di distretti di gestione nell'ATC BO3. Integrazione del piano di prelievo del cinghiale di selezione e in forma collettiva di cui alla deliberazione n. 552/2019 e del piano di prelievo del capriolo in selezione di cui alla deliberazione n.825/2019 - Stagione venatoria 2019-2020 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1334

Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia Ferrara ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1335

Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini (articolo 19 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1354

Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia Parma ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni 150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2019, N. 1360

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi - in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato del Reg. (UE) n. 316/2019, e del Reg. (UE) n. 717/2014 - per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - Anno 2019 164

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2019, N. 1385

Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Forlì-Cesena e contestuale istituzione di zone di rifugio (articolo 19 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") 194

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 LUGLIO 2019, N. 1267

Approvazione del Piano di prelievo del daino e del muflone in selezione - Stagione venatoria 2019-2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale

e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovini e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri

strumenti di pianificazione;

- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

- tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un'ottica gestionale mirata a conservare l'ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l'areale storico di presenza stabile del daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel comprensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista invece la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d'areale);

- tra le azioni (§ 2.7.2):

- nel comprensorio 1 un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;

- nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l'area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell'ungulato. L'area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l'eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:

- nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna $\geq 2,5^\circ$, con presenza di "parapalle" naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici, descritti al paragrafo 1.5.7.2 del PFVNER

2018-2023 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell'approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;

- nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione \geq al 75% della superficie complessiva dell'unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, è necessario realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi. Entro la medesima unità di gestione (distretto) la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie è necessario svolgano queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Richiamata la propria deliberazione n. 542 adottata in data 8 aprile 2019 recante "Calendario venatorio regionale – Stagione 2019/2020" che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

tempi di prelievo in selezione del daino	 sesso	 classe sociale
1° settembre – 30 settembre	M	I
2 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
1° gennaio – 15 marzo	F	I e II
1° gennaio – 15 marzo	M e F	0
in aree a gestione non conservativa (C 1)	 sesso	 classi d'età
1° settembre – 30 settembre	M	I
2 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi

Atteso che con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino dove, peraltro, sono state puntualmente recepite tutte le indicazioni segnalate dall'ISPRA stessa nel parere prot. n. 24585 del 12 aprile 2019, acquisito agli atti del servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca, registrato a protocollo in pari data con il n. PG/2019/371858;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative alle proposte di prelievo in selezione del daino, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per tutto il territorio regionale;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del daino, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra

citato Calendario venatorio regionale di cui alla deliberazione n. 542/2019;

Vista, inoltre, la Parte 4 del Piano faunistico-venatorio "ALTRE SPECIE OGGETTO DI PRELIEVO VENATORIO E PRELIEVI IN DEROGA" che conferma per il muflone la linea gestionale individuata nella Carta delle Vocazioni dove si evidenzia l'esigenza di evitare la creazione di nuovi insediamenti, contrastando l'incremento demografico e distributivo dell'ungulato, nei confronti del quale è quindi possibile limitarsi alla conservazione della situazione esistente;

Preso atto della richiesta del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio-Emilia, pervenuta per le vie brevi, relativa al prelievo di selezione del muflone sul quale il citato Servizio regionale ha acquisito il previsto parere di ISPRA, espresso con nota Prot. 38339 del 18 giugno 2019, conservata agli atti e registrata al Protocollo PG/2019/546156 in pari data, nel quale, nell'esprimere parere favorevole al piano nel suo complesso, si ricorda che il muflone è una specie alloctona per l'Italia, ad eccezione della Sardegna dove viene considerata para-autoctona di conseguenza l'obiettivo gestionale da perseguire è l'eradicazione della specie dal territorio. Di conseguenza si suggerisce di incrementare, a partire dalla prossima stagione venatoria, il tasso di prelievo e di prevedere una percentuale maggiore di femmine rispetto ai maschi al fine di ridurre la consistenza della popolazione e di impedire l'incremento dell'area occupata;

Verificata, da parte del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca la conformità del già menzionato piano di prelievo di selezione del muflone per il territorio di Reggio-Emilia alle indicazioni contenute nei venticinque strumenti di pianificazione;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 542/2019 consente il prelievo del muflone secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B, approvato con il citato provvedimento:

Tempi di prelievo in selezione del muflone	sexso	classe sociale
2 novembre – 30 gennaio	M e F	tutte le classi

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del muflone per il territorio di Reggio Emilia, così come indicato nell'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante del medesimo;

Visto altresì il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3) di approvare, altresì, il piano di prelievo del muflone in selezione nel territorio di Reggio Emilia per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell'Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

**PIANO DI PRELIEVO DEL DAINO IN SELEZIONE
STAGIONE VENATORIA 2019 -2020**

BOLOGNA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C2	1	da 1 a 3	5,8	AFV VAL GANZOLE	1	2	2	1	4	1	1	12
C2	2	1	1,4	AFV GARUFOLA	1	1	0	1	2	1	1	7
C2	4	da 1,5 a 3,5	0,7	ATC BO 2	1	1	1	1	1	1	1	7
C2	4	da 1 a 3	6,8	AFV IL RULLETTO	1	3	3	2	8	1	3	21
C2	4	da 1 a 3	3,6	AFV SAN SALVATORE DI CASOLA	2	2	2	2	3	2	2	15
C2	5	1	1,7	AFV SANT'UBERTO	1	1	1	1	3	1	1	9
C2	2	1	0,6	AFV ACQUA SALATA	1	1	0	1	1	0	0	4
C2	4	da 1 a 3	0,6	AFV PRAMONTE	1	1	1	0	1	0	1	5
C2	5	0	0,2	ATC BO 3	2	2	2	2	7	0	0	15
C2	7	1	0,6	AFV MALFOLLE	1	0	0	0	2	1	1	5
C2	9	da 1,5 a 3,5	2,8	ATC BO 3	3	4	7	8	18	6	12	58
C2	9	da 1 a 3	4,9	AFV CORSICCIO BOMBIANA	3	3	3	6	8	3	6	32
C2	10	1	0,0	AFV NUOVA CASTELMERLINO	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	10	da 1 a 3	3,6	AFV MONTEACUTO	2	5	5	2	6	2	2	24
C2	10	da 1 a 3	3,2	AFV PALAZZO PRADA	1	1	1	1	3	1	1	9
C2	11	da 1,5 a 3,5	3,6	ATC BO 3	3	4	6	4	12	5	8	42
C2	12	7	3,9	ATC BO 3	4	6	10	5	17	8	12	62
C2	13	7	2,8	ATC BO 3	5	6	8	9	24	8	16	76

Totale ATC	260
Totale AFV	143

Totale	403
--------	------------

FORLÌ - CESENA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C2	DA A6	0	2,14	AFV Acero Rosso	1	2	2	2	6	3	3	19
C3	DA A3	0	0,38	AFV Alto Tevere	1	1	1		1	1	1	6
C2	DA B4	0	0,56	AFV CIT	1	1	0	1	1	1	1	6
C3	DA B5	1	12,55	AFV Rio Salso	5	7	6	5	13	5	5	46
C2	DA A1	0	0,85	AFV Salto Marsignano	2	1	1	2	2	1	1	10
C2	DA A1-A4-A6	0	2,09	AFV Santa Marina	2	2	6	3	6	3	3	25
C2	DA A5	1	8,44	AFV Sasseto Mortano	8	10	14	6	12	4	4	58
C2	DA A4	0	0,42	AFV Valmontone	0	0	1	1	2	1	1	6
C2	DA B5	1	5,47	AFV Vessa	3	2	4	2	5	2	2	20
C2	DAA1-B1-C1	0	0,03	ATC FC01	2	3	3	2	3	1	2	16
C2	DAA2-B2-C2-D2	0	0,01	ATC FC02	1	2	2	1	1	1	1	9
C3	DAA3	0	0,20	ATC FC03	0	1	1	1	1	1	1	6
C2	DAA4-B4-C4-D4	0	0,07	ATC FC04	1	2	2	2	2	1	1	11
C2	DAA5	1	5,98	ATC FC05	23	28	29	25	39	16	16	176
C2	DAB5	1	1,16	ATC FC05	2	1	2	1	4	1	1	12
C2	DAA6	0	0,39	ATC FC06	4	5	4	4	6	3	3	29

Totale ATC	259
Totale AFV	196

Totale	455
--------	------------

MODENA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C2	1/A	1	4,6	ATC MO2	13	21	5	16	47	13	16	131
C2	1/A	1	27,71	AFV LA SELVA	10	14	5	10	18	10	12	79
C2	2/B	0	0,6	ATC MO2	10	10	9	14	29	21	22	115
C2	2/B	0	2,96	AFV RIO SELVE	1	1	1	3	3	2	2	13
C2	3/C	1	1,6	ATC MO2	7	11	3	5	16	7	5	54
C2	3/C	1	2,36	AFV FRIGNANO	1	2	0	1	2	1	1	8
C2	3/C	1	4,81	AFV CASTAGNETO	1	2	1	2	5	2	3	16
C2	4/D	0	0,1	ATC MO2	0	1	2	0	4	2	2	11
C2	4/D	0	1,03	AFV S. ANTONIO	2	2	1	3	3	1	2	14
C2	6/F	0	0,45	AFV PUIANELLO	0	1	1	1	1	0	1	5
C2	6/F	0	0,67	AFV TORRE MAINA	0	1	0	0	1	0	1	3
C2	7/G	0	0,2	ATC MO2	1	2	1	3	6	3	3	19
C2	7/G	0	0,29	AFV LA MANDRIA	1	1	1	1	1	1	1	7
C2	8/H	0	0,2	ATC MO2	2	2	1	4	9	4	5	27
C2	8/H	0	0,56	AFV GRASPAROSSA	1	1	1	1	2	1	1	8
C2	8/H	0	3,55	AFV OSPITALETTO	9	6	3	13	17	9	10	67
C3	1/A	1	1,55	ATC MO3	4	4	2	4	6	4	4	28
C3	2/B	1	2,71	ATC MO3	5	4	2	8	10	5	8	42
C3	5/G	0	0,39	ATC MO3	1	3	5	3	5	2	3	22
C3	6/H	1	1,92	ATC MO3	4	2	2	6	8	4	6	32

Totale ATC	481
Totale AFV	220

Totale	701
--------	------------

PARMA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C2	PR4 D1	0	2,52	ATC PR4	1	1	1	1	1	0	0	5
C2	PR4 D2	0	0,17	ATC PR4	2	2	2	2	3	1	1	13
C3	PR6 D1-D2-D5	3	3,53	ATC PR6	6	8	8	7	20	5	6	60
C2	PR8 D1	0	0,39	ATC PR8	5	4	3	4	6	2	2	26
C2	PR9 D1	1	2,8	ATC PR9	6	6	5	8	9	7	8	49
C2	PR4 D1	0	1	AFV VILLA SS GIOVANNI E PAOLO	1	2	2	2	2	1	1	11
C2	PR4 D1	0	1,13	AFV BAZZANO	2	1	1	2	1	1	1	9
C3	PR6 D5	3	3,52	AFV BELFORTE	1	2	3	1	3	2	2	14
C2	PR7 D1	1	2,8	AFV I PASTORI	1	1	1	1	1	1	1	7
C2	PR8 D1	0	1,8	AFV ANGIOLA	1	0	1	1	1	1	1	6

Totale ATC	153
Totale AFV	47

Totale	200
--------	-----

PIACENZA												
Comprendorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C2	1 ATC PC01 - Groppo Arcelli	0	2,6	AFV Groppo Arcelli	2	2	1	1	3	2	2	13
C2	2 ATC PC03 - Monte Bogo	0	0,5	AFV Monte Bogo	1	0	1	1	1	0	0	4
C2	1 ATC PC05 - S. Giovanni	0	0,1	ATC PC 05	0	0	0	0	1	0	0	1
C2	3 ATC PC05 - Gropparello	0	0,1	ATC PC 05	0	0	0	1	1	0	0	2
C2	1 ATC PC07 - Pradovera	0	0,2	ATC PC 07	2	1	1	2	2	1	1	10
C2	2 ATC PC07 - Groppallo	0	0,3	ATC PC 07	1	2	1	2	2	1	1	10
C2	4 ATC PC08 - Pecorara	0	0,2	ATC PC 08	1	1	0	2	2	1	1	8
C2	4 ATC PC08 - AFV Pecorara	0	0,5	AFV Pecorara	1	1	0	1	2	1	1	7
C2	1 ATC PC09 - Marsaglia	0	0,2	ATC PC 09	2	0	2	1	2	1	2	10
C2	2 ATC PC09 - Il Dego	0	1,2	AFV Il Dego	1	0	0	2	2	1	1	7
C3	3 ATC PC09 - Barberino	0	0,1	ATC PC 09	0	1	1	0	0	0	1	3
C3	1 ATC PC10 - Campi	3	13,6	AFV Campi	4	5	2	4	7	4	4	30
C3	1 ATC PC10 - Gramizzola	3	10,7	AFV Gramizzola	2	3	1	3	5	3	2	19
C3	1 ATC PC10 - Alta Val Trebbia	3	11,2	AFV Alta Val Trebbia	5	7	3	4	7	5	5	36
C3	1 ATC PC10 - Ottone Rovereto	2	2,2	ATC PC 10	3	4	1	3	6	3	3	23
C3	1 ATC PC10 - Cerignale	0	1,7	AFV Cerignale	3	1	5	4	10	2	2	27
C3	1 ATC PC11 - Carevolo	0	1,3	ATC PC 11	2	1	1	1	2	1	1	9
Totale ATC											76	
Totale AFV											143	
Totale											219	

RAVENNA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2/M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C1	Pianura	0	5,27	ATC + AREA CONTIGUA	40	73	22	66	16	16	233

Totale ATC	233
Totale AFV	0

Totale	233
--------	------------

REGGIO EMILIA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C2	1C	2	2,85	ATC RE3	14	10	10	13	17	14	14	92
C2	2C	3	3,41	ATC RE3	16	12	12	15	21	16	16	108
C2	3C	0	1,68	ATC RE3	2	1	1	1	2	2	1	10
C2	1M	0	0,6	ATC RE4	1	1	1	1	1	1	1	7
C3	2M	0	0,7	ATC RE4	1	1		1	1	1	1	6
C3	3M	0	1	ATC RE4	1	1		1	1	1	1	6
C2	2C	3	33,3	CA' DEL VENTO	22	16	18	37	49	24	37	203
C2	1C	1	1,06	CANOSSA	1	1	2	1	1	1	1	8
C2	2C	1	2,91	MONTE EVANGELO	2	2	2	1	2	2	2	13
C2	2C	3	24,5	VENDINA LUPO	28	18	18	34	45	28	34	205
C2	2C	1	1,38	VISIGNOLO	1	1	1	1	1	1	0	6
C2	2C	3	4,67	SAN GIOVANNI Q.	4	3	3	3	2	1	1	17

Totale ATC

229

Totale AFV

452

Totale

681

PIANO PRELIEVO DAINO STACP - RIMINI

Comprensorio	Distretto (**)	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto e AFV	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale (*)
C1 - C2	2	0	0,13	ATC RN1	1	1		1	1			4
C1 - C2	3	0	0,00	ATC RN1	1	1		1	1			4
C2	1	0	0,00	ATC RN2	1	1	1	2	1		1	7
C2	2	0	0,00	ATC RN2	1	1	1	2	1	1		7
C2	3	0	0,00	ATC RN2	1	1	1	2	1		1	7
C2	7	0	0,00	ATC RN2		1			1			2
C2	1	0	0,50	AFV VALSENATELLO		1	1		2			4
C2	3	0	0,00	AFV DIANA		1			1			2
C2	7	0	0,00	AFV LEONTINA		1			1			2

Totale ATC	31
Totale AFV	8

Totale	39
--------	-----------

(*) nei distretti in cui non si è rilevata presenza del daino, ma in cui è probabile, nel corso della stagione venatoria, l'ingresso di daini dalle Province, Regioni, Stati (RSM) limitrofi sono comunque stati assegnati in prelievo alcuni esemplari al fine di prevenire l'eventuale insediarsi della specie

(**) si fa riferimento ai distretti del capriolo. I censimenti sono stati eseguiti in concomitanza con il capriolo

Allegato parte integrante - 2

**PIANO DI PRELIEVO DEL MUFLONE IN SELEZIONE
STAGIONE VENATORIA 2019 -2020**

REGGIO EMILIA

Comprensorio	Distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	M3	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C3	3M	ATC RE4 Montagna	0	0	2	4	15	1	1	23

Totale Reggio Emilia	23
-----------------------------	-----------

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1318

Ridefinizione di distretti di gestione nell'ATC BO3. Integrazione del piano di prelievo del cinghiale di selezione e in forma collettiva di cui alla deliberazione n. 552/2019 e del piano di prelievo del capriolo in selezione di cui alla deliberazione n.825/2019 - Stagione venatoria 2019-2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni

per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

Atteso che:

- l'ATC BO3, in ottemperanza ai disposti di cui al sopra citato art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con nota protocollo n. 159/2019 del 28 marzo 2019, registrata in atti del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna al Prot. n. PG/2019/0306397 del 29 marzo 2019, ha formulato una proposta di modifica perimetrale degli attuali distretti di gestione degli ungulati, a seguito della richiesta di fusione pervenuta da parte di due squadre di braccata (Alta Val Samoggia e Tornado ricadenti nei distretti 7 e 9);

- il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, con nota registrata in atti al Prot. n. NP/2019/17132 del 17 giugno 2019, nel trasmettere la richiesta sopra citata, ha precisato che la fusione delle due squadre di braccata per la caccia al cinghiale originariamente operanti in due distretti diversi (il 7 e il 9) rende necessaria una diversa perimetrazione dei distretti stessi al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 17, comma 3 del Regolamento regionale n. 1/2018;

Preso atto delle analisi e delle valutazioni favorevoli che trovano effettivo riscontro nella necessità di adempiere a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/2018 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;

Atteso inoltre che le proposte di modifica dell'ATC BO3, oltre ad assolvere al dettato normativo sopra richiamato rispondono alle esigenze determinate dalla riduzione del numero degli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata mantenendo la consueta efficienza ed efficacia delle azioni di caccia;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dei distretti proposta dall'ATC BO03, ricadente nei territori rappresentati nell'Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 552 dell'8 aprile 2019 con la quale è stato approvato il piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2019-2020;

- n. 825 del 31 maggio 2019 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il piano di prelievo in selezione del capriolo per la stagione venatoria 2019-2020;

Preso atto della richiesta di integrazione del piano di prelievo in selezione del capriolo, sopra richiamato, pervenuta, per le vie brevi e per il tramite del Servizio Territoriale Agricoltura,

caccia e pesca di Bologna, dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e riferita al numero di caprioli da prelevare nell'area contigua al Parco di Monte Sole e nell'Azienda Faunistica Venatoria San Silvestro lato Reno Setta ricadenti nel distretto 8 del comprensorio C2, sulla quale ISPRA si è espresso favorevolmente in data 26 giugno 2019 con nota Prot. n. 40196;

Preso atto infine che:

- il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna di Bologna, per le vie brevi e con nota registrata in atti al Protocollo NP/2019/19958 del 15 luglio 2019, ha espresso l'esigenza di integrare il Piano di prelievo del capriolo e il Piano di prelievo del cinghiale con riguardo al prelievo da effettuarsi nei territori delle AFV "Lunardina", "Molinella", "Valle Orsona" e "Volta Reno";

- il Servizio Territoriale di Reggio Emilia, per le vie brevi, ha espresso l'esigenza di integrare il vigente Piano di prelievo del capriolo, con riguardo al prelievo da effettuarsi nei territori dei Distretti di collina 4C e 5C, entrambi ricadenti nel comprensorio C1 dell'ATC RE3;

- il Servizio Territoriale di Modena, per le vie brevi, ha espresso l'esigenza di integrare il Piano di prelievo del cinghiale, con riguardo all'indicazione dei periodi di prelievo in caccia collettiva negli ATC MO2 e MO3, non ancora pervenute da parte degli Enti gestori al momento dell'adozione del piano stesso;

Ritenuto pertanto di provvedere con la presente deliberazione ad integrare:

- il piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2019-2020 procedendo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2008, all'assegnazione della quota di capi da prelevare nelle AFV "Lunardina", "Molinella", "Valle Orsona" e "Volta Reno" del territorio di Bologna e in ottemperanza a quanto previsto dal calendario venatorio regionale - Stagione 2019/2020, nonché all'indicazione dei periodi di prelievo del cinghiale in forma collettiva negli ATC MO2 e MO3 del territorio di Modena, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- il piano di prelievo in selezione del capriolo per la stagione venatoria 2019-2020 procedendo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2008, all'assegnazione della quota di capi da prelevare nell'Area contigua al Parco di Monte Sole e nell'AFV San Silvestro lato Reno Setta ricadenti nel distretto 8 del comprensorio C2 e nelle AFV "Lunardina", "Molinella", "Valle Orsona" e "Volta Reno" del territorio di Bologna nonché nei distretti di collina 4C e 5C dell'ATC RE3, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto altresì il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la modifica dei distretti di gestione degli ungulati n. 7 e n. 9 nell'ATC BO03, come risulta dalle cartografie di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3) di integrare il piano di prelievo al cinghiale di cui alla deliberazione n. 552 dell'8 aprile 2019 provvedendo all'assegnazione di capi da prelevare e all'individuazione dei periodi di prelievo in forma collettiva, secondo quanto riportato nell'Allegato 2, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di integrare inoltre il piano di prelievo al capriolo di cui alla deliberazione n. 825 del 31 maggio 2019 provvedendo altresì all'assegnazione dei capi da prelevare secondo quanto riportato nell'allegato 3, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;


5) di confermare quant'altro stabilito con le citate deliberazioni n. 552/2019 e n. 825/2019;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

Nuova perimetrazione dei distretti per la gestione faunistico venatoria degli ungulati n. 7 e n. 9 dell'ATC BO3



Allegato parte integrante - 2

**INTEGRAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN SELEZIONE E IN COLLETTIVA
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 552 DELL'8 APRILE 2019
STAGIONE VENATORIA 2019 -2020**

BOLOGNA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Danno €/Kmq	Zona di caccia/UTG/Comuni	Ma	Fa	Juv	Prelievo minimo selezione
AFV LUNARDINA	1	4	0,00	MOLINELLA	1	1	1	3
AFV MOLINELLA					1	1	1	3
AFV VALLE ORSONA					1	1	1	3
AFV VOLTA RENO		6	0,00	CASTELLO D'ARGILE	1	1	1	3

MODENA

Istituto	Comprensorio	Distretto	Periodo di prelievo in caccia collettiva
ATC MO 2	C2	1A	dal 06/10/2019 al 05/01/2020
ATC MO 2	C2	2B	dal 02/11/2019 al 31/01/2020
ATC MO 2	C2	3C	dal 12/10/2019 al 11/01/2020
ATC MO 2	C2	4D	dal 19/10/2019 al 18/01/2020
ATC MO 2	C2	5E	dal 19/10/2019 al 18/01/2020
ATC MO 2	C1	6F	dal 12/10/2019 al 11/01/2020
ATC MO 2	C2	7G	dal 02/11/2019 al 31/01/2020
ATC MO 2	C1	8H	dal 06/10/2019 al 05/01/2020
ATC MO 2	C1	9I	/
ATC MO 2	C1	10L	/
ATCMO3	C2	1A	dal 16/10/2019 al 15/01/2020
ATCMO3	C2	2B	dal 02/10/2019 al 01/01/2020
ATCMO3	C3	3C	dal 05/10/2019 al 04/01/2020
ATCMO3	C2	4E	dal 02/10/2019 al 01/01/2020
ATCMO3	C2	5G	dal 12/10/2019 al 11/01/2020
ATCMO3	C3	6H	dal 02/10/2019 al 01/01/2020
ATCMO3	C3	7L	dal 02/10/2019 al 01/01/2020
ATCMO3	C3	8M	dal 02/10/2019 al 01/01/2020
ATCMO3	C3	9N	dal 02/10/2019 al 01/01/2020

Allegato parte integrante - 3

**INTEGRAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO DEL CAPRIOLO IN SELEZIONE
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 825 DEL 31 MAGGIO 2019
STAGIONE VENATORIA 2019 -2020**

BOLOGNA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C1	4	0	4,15	AFV Lunardina	1	3	4	2	1	1	12
C1	4	0	1,35	AFV Molinella	1	2	3	2	1	1	10
C1	4	0	2,47	AFV Valle Orsona	1	1	2	1	2	1	8
C1	6	0	4,06	AFV Volta Reno	3	4	4	6	2	2	21
C2	8	8	10,53	AFV San Silvestro Reno/Setta	1	1	0	1	0	1	4
C2	8	da 8 a 15	6,50	ATC BO3 - pre parco Monte Sole	3	8	4	7	4	4	30

REGGIO EMILIA

Comprensorio	Distretto	densità obiettivo per distretto	densità rilevata per distretto	Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	M1	M2	F1	F2	M0	F0	Prelievo totale
C1	4C	0	5	ATC RE3 COLLINA	45	135	45	135	45	45	450
C1	5C	0	12	ATC RE3 COLLINA	59	144	72	177	59	72	583

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1334

Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti al territorio della provincia Ferrara ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accenramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visto, altresì, l'art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le "Oasi di protezione" sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge

n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l'articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante "Zone di rifugio" che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di "Zone di rifugio" ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";

Visto altresì il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" (PFVNER 2018-2023) approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta un'attuale presenza di n. 130 "Oasi di protezione, n. 530 "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" e n. 367 "Zone di rifugio", su base provinciale;

- al punto 3.2 – parte seconda – definisce, tra l'altro, quale macro-obiettivo di pianificazione, una revisione degli istituti

faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche sull'assetto esistente, anche in relazione a:

- casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali;

- indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi;

- piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

Rilevato che, nel territorio di Ferrara, con deliberazione della Giunta regionale n. 1321 del 2 agosto 2018 erano state, tra l'altro, istituite n. 117 Zone di Rifugio volte ad ottenere la tutela temporanea della fauna selvatica e l'esclusione dell'attività venatoria per la stagione venatoria 2018-2019;

Dato atto che con nota - conservata e registrata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo NP/2019/19741 dell'11 luglio 2019 - il Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Ferrara, ha richiesto di confermare, anche per la stagione venatoria 2019-2020, le medesime Zone già definite con deliberazione di Giunta regionale n. 1321/2018 sopra citata, al fine di tutelare al meglio le specie ivi presenti, sottolineando che:

- è stato avviato il procedimento per la revisione delle zone di protezione a seguito dell'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

- il procedimento in parola, tuttora in corso, è finalizzato alla ridefinizione delle zone di protezione del territorio di Ferrara e, in particolare, delle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e Oasi, mediante eliminazione e ripermimetrazione di alcune di esse con conseguente necessità di nuova tabellazione;

- la conferma delle zone di protezione, così come definite nella scorsa stagione venatoria con la deliberazione di giunta n. 1321/2018 citata, permetterebbe, acquisiti i dati dei censimenti autunnali, di autorizzare catture al fine di trasferire, nei costituenti di protezione, le popolazioni di fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie stanziali d'interesse venatorio, lepri e fagiani, attualmente presente in aree oggetto di tutela e che verranno aperte all'attività venatoria in base alla revisione in corso;

- per quanto riguarda la proposta di istituzione di zone di rifugio negli ambiti territoriali afferenti al Parco del Delta del Po, contenuta nella deliberazione n. 41 del 2 luglio 2019 del Comitato Esecutivo dell'ente Parco, assunta agli atti con PG/2019/0581699 del 05/07/2019, la documentazione allegata tiene conto unicamente delle zone non coincidenti con le attuali Oasi in quanto, così come attualmente definite, rimarranno in vigore anche per la stagione venatoria 2019-2020;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Ferrara ha proposto pertanto di istituire n. 120 Zone di rifugio per una SASP totale provinciale di ha 33.612,00 in corrispondenza delle aree protette in precedenza presenti sul territorio al fine di consentire il completamento definitivo del procedimento per la revisione delle zone di protezione a seguito dell'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, senza che si verifichino soluzioni di continuità, nei periodi di protezione, con la precedente pianificazione, evento che, mettendo a rischio

le attuali presenze faunistiche, potrebbe vanificare la futura progettualità di gestione faunistica generale;

Rilevato che tali aree sono state riportate in formato “shapefile”, predisposto dal predetto Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca ed acquisito agli atti del Servizio Attività Faunistico Venatoria e Pesca e registrato al protocollo n. NP/2019/19741 dell’11 luglio 2019, che costituisce la base cartografica per l’esatta definizione perimetrale delle Zone da istituire;

Rilevato inoltre che il vigente Piano faunistico-venatorio regionale prevede l’istituzione delle Zone di rifugio, tra l’altro, quando si rende necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l’Ente persegue l’interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all’istituzione delle Zone di rifugio di che trattasi, così come descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 2 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura e Pesca;

Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto infine, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2019/2020, salvo istituzione/modifica/revoca anticipata derivante dall’esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire le Zone di rifugio ricadenti nel territorio di Ferrara, di cui all’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all’Allegato 2 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura e pesca;

4) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R.

n. 8/1994, in merito all'istituzione delle Zone di rifugio indicate al precedente punto 2);

6) di stabilire, altresì, che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 5) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;

7) di stabilire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020 salvo che, all'esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità

pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso, non si proceda alla conversione di dette Zone in ZRC o Oasi, ovvero alla revoca anticipata;

8) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

FERRARA - ZONE DI RIFUGIO - STAGIONE VENATORIA 2019-2020


progressivo	Ente gestore	comprensorio	Nome	Comune	Sasp
1	ATC FE01	C1	Acquedotto	Ferrara	399,00
2	ATC FE01	C1	Aeroporto	Ferrara	644,00
3	ATC FE01	C1	Battaglia	Sant'Agostino	150,00
4	ATC FE01	C1	Bellabona	Bondeno	281,00
5	ATC FE01	C1	Marsiglia	Argenta	164,00
6	ATC FE01	C1	Bilacca	Poggio Renatico	139,00
7	ATC FE01	C1	Cento Nord	Cento	113,00
8	ATC FE01	C1	Chiesa	Poggio Renatico	252,00
9	ATC FE01	C1	Cona Aguscello	Ferrara	555,00
10	ATC FE01	C1	Denore	Ferrara	359,00
11	ATC FE01	C1	Ex Fornace	Ferrara	127,00
12	ATC FE01	C1	Fondoreno	Ferrara	91,00
13	ATC FE01	C1	Francolino	Ferrara	130,00
14	ATC FE01	C1	Malborghetto	Ferrara	228,00
15	ATC FE01	C1	Malvezze Di Sotto	Mirabello	276,00
16	ATC FE01	C1	Mirabello	Mirabello	32,00
17	ATC FE01	C1	Napoleonica	Bondeno	433,00
18	ATC FE01	C1	Palmirano	Ferrara	853,00
19	ATC FE01	C1	Peschiera	Ferrara/Vigarano M.	939,00
20	ATC FE01	C1	Pilastrello	Cento	73,00
21	ATC FE01	C1	Poggio	Poggio Renatico	36,00
22	ATC FE01	C1	Porotto	Ferrara	319,00
23	ATC FE01	C1	Punta	Sant'Agostino	95,00
24	ATC FE01	C1	Renazzo	Cento	166,00
25	ATC FE01	C1	Sanguettola	Poggio Renatico	134,00
26	ATC FE01	C1	Santa Bianca	Bondeno	476,00
27	ATC FE01	C1	Settepolesini	Bondeno	1464,00
28	ATC FE01	C1	Stellata	Bondeno	497,00
29	ATC FE01	C1	Tortiola	Vigarano Mainarda	249,00
30	ATC FE01	C1	Val D'albero	Ferrara	576,00
31	ATC FE01	C1	Valle Cristo	Poggio Renatico	243,00
32	ATC FE01	C1	Valle Vecchia	Ferrara	574,00
33	ATC FE01	C1	Viconovo	Ferrara	161,00
34	ATC FE01	C1	Zerbinate	Bondeno	323,00
35	ATC FE01	C1	Prospera	Bondeno	231,00
36	ATC FE01	C1	Pedocchina	Bondeno	170,00
37	ATC FE01	C1	Baluga	Bondeno	300,00
38	ATC FE01	C1	Prati Di Sant'Antonio	Ferrara	280,00
39	ATC FE01	C1	Valletta	Ferrara	248,00
40	ATC FE01	C1	Quartesana	Ferrara	161,00
41	ATC FE02	C1	Alberone Di Ro	Ro Ferrarese	369,00
42	ATC FE02	C1	Ambrogio-Pioppina	Copparo	530,00
43	ATC FE02	C1	Bernarda	Jolanda Di Savoia	382,00
44	ATC FE02	C1	Capitello	Ro Ferrarese	599,00
45	ATC FE02	C1	Carmignano	Berra	296,00
46	ATC FE02	C1	Coccanile	Copparo	104,00
47	ATC FE02	C1	Colombara	Copparo	183,00


48	ATC FE02	C1	Crepalda	Berra	451,00
49	ATC FE02	C1	Formignana	Formignana	114,00
50	ATC FE02	C1	Guarda	Ro Ferrarese	593,00
51	ATC FE02	C1	Luibetta	Jolanda Di Savoia	533,00
52	ATC FE02	C1	Maianti 1	Formignana	474,00
53	ATC FE02	C1	Montalbota	Copparo-Ro	714,00
54	ATC FE02	C1	Mottatonda	Jolanda Di Savoia	782,00
55	ATC FE02	C1	Saletta	Copparo	655,00
56	ATC FE02	C1	Tresigallo	Tresigallo	115,00
57	ATC FE02	C1	Valpagliaro	Formignana	84,00
58	ATC FE02	C1	Vasche Di Jolanda	Jolanda Di Savoia	54,00
59	ATC FE02	C1	Gherardi	Jolanda Di Savoia	335,00
60	ATC FE03	C1	Bosco Mesola	Mesola	206,00
61	ATC FE03	C1	Gombito	Mesola/ Codigoro	436,00
62	ATC FE04	C1	Belbosco	Codigoro	300,00
63	ATC FE04	C1	Caprile	Codigoro	103,00
64	ATC FE04	C1	Capriletto	Codigoro	84,00
65	ATC FE04	C1	Colombacci	Codigoro	108,00
66	ATC FE04	C1	Dosso Signani	Codigoro	160,00
67	ATC FE04	C1	Falco	Codigoro	30,00
68	ATC FE04	C1	Malea	Codigoro	191,00
69	ATC FE04	C1	Sfondrabo ¹	Codigoro	251,00
70	ATC FE04	C1	Casona	Codigoro	208,00
71	ATC FE04	C1	Malea Ovest	Codigoro	527,00
72	ATC FE05	C1	Porto Felloni	Comacchio	165,00
73	ATC FE05	C1	Taglio Nuovo	Comacchio	135,00
74	ATC FE05	C1	Trebba	Comacchio	176,00
75	ATC FE05	C1	Valle Isola	Comacchio	410,00
76	ATC FE05	C1	Valle Oppio	Comacchio	137,00
77	ATC FE05	C1	Vasche Dello Zuccherificio Di Comacchio	Comacchio	82,00
78	ATC FE06	C1	Caimbanca	Fiscaglia	126,00
79	ATC FE06	C1	Cascina	Fiscaglia	419,00
80	ATC FE06	C1	Corba	Fiscaglia	91,00
81	ATC FE06	C1	Corbazza	Fiscaglia	207,00
82	ATC FE06	C1	Le Gallare 1	Fiscaglia	852,00
83	ATC FE06	C1	Migliarino	Fiscaglia	121,00
84	ATC FE06	C1	Sant' Antonio	Fiscaglia	287,00
85	ATC FE06	C1	Santa Margherita	Fiscaglia	177,00
86	ATC FE07	C1	Isacchina	Ostellato	88,00
87	ATC FE07	C1	Le Gallare 2	Ostellato	239,00
88	ATC FE07	C1	San Vito	Ostellato	484,00
89	ATC FE07	C1	Bardocchina	Ostellato	117,00
90	ATC FE08	C1	Gambulaga	Portomaggiore	919,00
91	ATC FE08	C1	Maiero	Portomaggiore	417,00
92	ATC FE08	C1	Masi San Giacomo	Masi Torello	522,00
93	ATC FE08	C1	Masi Torello	Masi Torello	247,00
94	ATC FE08	C1	Portomaggiore Est	Portomaggiore	739,00
95	ATC FE08	C1	Quartiere Nord-Est	Portomaggiore	188,00
96	ATC FE08	C1	Voghiera	Voghiera	633,00
97	ATC FE09	C1	Anita	Argenta	172,00


98	ATC FE09	C1	Boccaleone	Argenta	145,00
99	ATC FE09	C1	Cavallino	Argenta	116,00
100	ATC FE09	C1	Consandolo Nord	Argenta	176,00
101	ATC FE09	C1	Consandolo Sud	Argenta	95,00
102	ATC FE09	C1	Filo	Argenta	252,00
103	ATC FE09	C1	Ospital Monacale	Argenta	80,00
104	ATC FE09	C1	Pagana	Argenta	142,00
105	ATC FE09	C1	Pilastrino	Argenta	131,00
106	ATC FE09	C1	San Nicolo'	Argenta	159,00
107	ATC FE09	C1	Vanzume	Argenta	239,00
108	ATC FE09	C1	Viola	Argenta	156,00
109	ATC FE09	C1	Traversona	Argenta	80,00
110	ATC FE09	C1	Benvignante	Argenta	56,00
111	ATC FE09	C1	Cantoncino	Argenta	87,00
112	ATC FE09	C1	Gramigna 1	Argenta	105,00
113	ATC FE09	C1	Crocetta	Argenta	55,00
114	PPO1 FE*	C1	Aviosuperficie	Codigoro	235,00
115	PPO1 FE*	C1	Pomposa	Codigoro	64,00
116	PPO2 FE*	C1	Valli Basse	Comacchio	0,00
117	PPO2 FE*	C1	Collinara	Comacchio	76,00
118	PPO2 FE*	C1	San Giuseppe	Comacchio	57,00
119	PPO2 FE*	C1	Cimitero Comacchio - Guagnino	Comacchio	2,00
120	PPO2 FE*	C1	Canale Navigabile	Comacchio	42,00
					33.612,00


(*) Parco del Delta del Po

Allegato parte integrante - 2

























REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1335

Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini (articolo 19 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna

in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante "Piano faunistico-venatorio regionale", il quale dispone:

- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione

le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l’iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:
 - la proposta di perimetrazione sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
 - avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione può provvedere all’istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l’opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;
- al comma 7 che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l’assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell’incremento delle specie programmate e la disciplina per l’accesso;
- al comma 7 bis che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di

protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

Richiamato l’art. 24 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Vista altresì la propria deliberazione n. 557 dell’8 aprile 2019 con la quale sono state proposte le perimetrazioni ai fini dell’istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e Oasi del territorio di Rimini;

Preso atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle proposte di perimetrazione sopra richiamate di cui alla propria deliberazione n. 557/2019, con affissione all’Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali per i territori sopra richiamati;

Dato atto che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, ha comunicato, tra l’altro, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca protocollo NP/2019/21073 del 26 luglio 2019, che non risultano presentate opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della più volte citata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni avverso le proposte di perimetrazione di cui alla suddetta deliberazione n. 557/2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’istituzione delle seguenti Oasi di protezione e delle ZRC nel territorio di Rimini di seguito riportate:

- Oasi di protezione denominate:

- “Fiume Marecchia”, “In. Cal. - Lago Azzurro” e “Molino Terra rossa”, “Fiume Conca”, “San Leo”, “Torriana e Montebello”;

- Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate:

- “Borgonuovo”, “Casteldelci”, “Cavallino”, “Consorziale”, “Coriano”, “Levata”, “Monte Scabello”, “Montelupo”, “Padulli”, “Pietracuta”, “Pugliano”, “Santa Maria di Antico”, “Talamello”, “Covignano”, “Pian dei Venti”, “Ponte Santa Maria Maddalena”, “Raibano di Sopra” e “San Rocco”, “Novafeltria”, “San Martino in XX” e “Verucchio”;

come peraltro rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l’Ente persegue l’interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Rilevato che tutte le aree non ricomprese nel presente atto

sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 1 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di:

- demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che la Provincia Rimini assicuri tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite con il presente provvedimento;

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all'ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, secondo quanto previsto dalla predetta propria deliberazione n. 557/2019, che il vincolo di protezione delle ZRC e delle Oasi in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVNER 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di provvedere all'istituzione delle Zone di protezione descritte e rappresentate nell'Allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- **Oasi di protezione denominate:**

- "Fiume Marecchia", "In. Cal. - Lago azzurro" e "Molino Terra rossa", "Fiume Conca", "San Leo", "Torriana e Montebello";

- **Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate:**

- "Borgonuovo", "Casteldelci", "Cavallino", "Consorziale", "Coriano", "Levata", "Monte Scabello", "Montelupo", "Padulli", "Pietracuta", "Pugliano", "Santa Maria di Antico", "Talamello", "Covignano", "Pian dei Venti", "Ponte Santa Maria Maddalena", "Raibano di Sopra" e "San Rocco", "Novafeltria", "San Martino in XX" e "Verucchio";

3. di dare atto che le aree non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all'Allegato 1 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che i confini delle Zone di protezione di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell'ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione di tutte le atti-

vità gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

7. di dare inoltre atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate dalle Province Rimini tramite il proprio personale;

8. di definire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

9. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Oasi denominata “Fiume Marecchia”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia fauna migratoria presente (anatidi, ardeidi, scolopacidi) lungo il tratto fiume Marecchia interessato. Il territorio della nuova Oasi, include la porzione della vecchia Oasi di Torriana Montebello che, prima della modifica dei confini, interessava il Marecchia, oltre al tratto del fiume che va fino al Torrente Mazzocco.

Descrizione dei confini

Partendo dalla confluenza del Torrente Mazzocco sul Fiume Marecchia si segue, in direzione Novafeltria, il percorso storico naturalistico in sponda destra del Fiume Marecchia fino ad arrivare al guado che serve la cava dopo l'abitato di Pietracuta. Si attraversa il fiume Marecchia sul guado quindi si prende a destra lo stradello che passa più vicino alla sponda sinistra del Marecchia e lo si segue fino ad incontrare la strada bianca che porta al bivio tra via Sabbioni e Via Palazzo. Si segue Via Sabbioni per 78 metri quindi alla curva sulla sinistra si prosegue dritti e si gira in senso orario intorno alla base della rupe della Madonna di Saiano seguendo il margine del bosco fino a rientrare in via Palazzo. Si segue via Palazzo per 330 metri in direzione Torriana, poi si prende a destra la strada bianca che corre parallela al fiume Marecchia e la si percorre fino all'altezza della confluenza con il Torrente Mazzocco in sponda destra. Si attraversa perpendicolarmente il Marecchia e si torna al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'OASI denominata "Fiume Marecchia", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Poggio Torriana, San Leo e Novafeltria, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente: PG/2019/0596104 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 05 luglio 2019), PG/2019/0592147 del 11/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019) e PG/2019/0596348 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà inoltre atto che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Poggio Torriana e San Leo e pochi ettari del Comune di Novafeltria. La superficie dell'Oasi è di ha 125,20 e la SASP di ha 123,44.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è per buona parte compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”. Resta esterna al SIC la porzione di circa 50 ha in Comune di San Leo che coincide sostanzialmente con la riva destra del Marecchia prospiciente l’abitato di Pietracuta e la piccola porzione in Comune di Novafeltria.

Finalità/Obiettivi


Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Marecchia (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella manutenzione dei boschi ripariali, nel contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia, vitalbe e rovi e nel mantenimento costante del deflusso minimo vitale nel fiume Marecchia. Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti esternamente al perimetro dell’Oasi. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.



Cartografia Oasi Fiume Marecchia

Oasi denominata “In. Cal. – Lago Azzurro”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia fauna migratoria presente (anatidi, ardeidi, scolopacidi) lungo il tratto della sponda destra del fiume Marecchia interessato. Il territorio della nuova Oasi comprende il Parco Comunale ex cava In. Cal. System.

Descrizione dei confini

In sponda destra del Fiume Marecchia, partendo dal punto dall'incrocio tra Via Savina e la SP Trasversale Marecchia, si percorre quest'ultima in direzione Santarcangelo fino all'altezza del percorso storico naturalistico del Marecchia sempre in sponda destra. Qui si scende la scarpata e si segue il percorso fino al confine del SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”. Qui si volta a destra e si segue il confine del SIC lungo la recinzione del parco Incal fino ad intercettare Via Savina. Si segue quindi quest'ultima fino al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione dell'OASI denominata "Incal – Lago Azzurro", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Rimini e Santarcangelo, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0587290 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019) e PG/2019/0577537 del 03/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Rimini e Santarcangelo. La superficie dell'Oasi è di ha 87,08 e la SASP di ha 84,83.

L'area comprende i terreni di cui alla Determinazione n. 15587 del 25/11/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna “Concessione dell'area del Demanio Idrico destinata ad area di protezione ittico faunistica sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Molino Terra Rossa in Comune di Verucchio e di Santarcangelo di Romagna in ampliamento di quanto già concesso con determinazione dirigenziale n. 15533 del 28/10/2004 – Richiedente Provincia di Rimini – Prat. RN04T0033/12VR01”

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è interamente compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”.

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Marecchia (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).

Piano dei miglioramenti ambientali


In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati sono quelli indicati dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna nella valutazione di incidenza eseguita in occasione dell'istituzione del CPRFS di Corpolò (prot. Provincia n. 17482 del 22/05/2015) che si riassumono di seguito:

- contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia;
- mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti presenti, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto);
- manutenzione della vegetazione palustre del Fragmiteto nell'ex chiaro di caccia, al fine di ostacolare l'interramento degli stagni e di giungere ad un corretto equilibrio tra il canneto e gli specchi d'acqua liberi. La giusta proporzione di queste due componenti consentirà la presenza di specie tipiche del canneto, e di specie che nuotano e si alimentano negli spazi aperti. Anche questa attività gestionale dovrà essere possibilmente annuale.

Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria e, in caso di presenza, del cinghiale.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti all'esterno del perimetro dell'Oasi. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.



Cartografia Oasi In. Cal. – Lago Azzurro

Oasi denominata “Molino Terra Rossa”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia fauna migratoria presente (anatidi, ardeidi, scolopacidi) lungo il tratto fiume Marecchia interessato.

Descrizione dei confini

In sponda destra del Fiume Marecchia, partendo dal punto dall'incrocio tra Via Corpolò Fossatone con il percorso storico naturalistico del Marecchia, si prende quest'ultimo in direzione monte e lo si percorre per 1140 metri. Qui, sulla curva si va dritti fino alla sponda del fiume. Si percorre la sponda in direzione mare per 980 metri, fino all'altezza del percorso storico naturalistico; si riprende quest'ultimo per 209 metri fino a tornare al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione dell'OASI denominata "Molino Terra Rossa", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Santarcangelo e Verucchio, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0577537 del 03/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019) e PG/2019/0588241 del 10/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 24 aprile 2019 al 03 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Verucchio e Santarcangelo. La superficie dell'Oasi è di ha 22,97 e la SASP di ha 22,97.

L'area comprende i terreni di cui alla Determinazione n. 15587 del 25/11/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna “Concessione dell'area del Demanio Idrico destinata ad area di protezione ittico faunistica sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Molino Terra Rossa in Comune di Verucchio e di Santarcangelo di Romagna in ampliamento di quanto già concesso con determinazione dirigenziale n. 15533 del 28/10/2004 – Richiedente Provincia di Rimini – Prat. RN04T0033/12VR01”

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è interamente compreso nel SIC IT4090002 “TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA”.

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Marecchia (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati sono quelli indicati dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna nella valutazione di incidenza eseguita in occasione dell'istituzione del CPRFS di Corpolò (prot. Provincia n. 17482 del 22/05/2015) che si riassumono di seguito:

- contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia;
- mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti presenti, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto);
- manutenzione della vegetazione palustre del Fragmiteto nell'ex chiaro di caccia, al fine di ostacolare l'interramento degli stagni e di giungere ad un corretto equilibrio tra il canneto e gli specchi d'acqua liberi. La giusta proporzione di queste due componenti consentirà la presenza di specie tipiche del canneto, e di specie che nuotano e si alimentano negli spazi aperti. Anche questa attività gestionale dovrà essere possibilmente annuale.

Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria e, in caso di presenza, del cinghiale.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti all'esterno del perimetro dell'Oasi. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.

Cartografia Oasi Molino Terra Rossa



Oasi denominata “Fiume Conca”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia di fauna migratoria presente (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi) lungo il tratto del torrente Conca interessato. L'Oasi è stata istituita nel 1992 (Del. Comitato Circondariale n. 89 del 05/10/1992) quindi rinnovata più volte nel corso degli anni. I confini sono sempre stati confermati (anche se nel 1998 c'è stata una piccolissima rettifica). L'ultimo rinnovo è stato effettuato con l'adozione del Piano faunistico venatorio provinciale 2014 – 2018. Con l'entrata in vigore del nuovo piano faunistico regionale si ritiene opportuno proporre l'istituzione al fine di dare continuità all'azione di protezione.

L'Oasi è collocata nella parte terminale del corso d'acqua nei pressi della costa ed è stata istituita per l'importanza che riveste per numerose specie di uccelli degli ambienti acquatici ai fini della nidificazione e della sosta durante le migrazioni. La vegetazione presente è prevalentemente costituita da boschi ripariali di pioppo e salice.

Il territorio dell'Oasi è occupato per buona parte da una zona umida artificiale creata dallo sbarramento del torrente Conca per fini di approvvigionamento idrico. Lo svuotamento periodico del bacino (dal mese di novembre al mese di aprile) comporta la scomparsa dell'habitat più pregiato e ha ripercussioni sulla sosta dei migratori, anche se non inibisce la nidificazione.

L'Oasi ricade parzialmente all'interno del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Torrente Conca istituito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 28 giugno 2011 recante “*L.R.6/2005 artt. 50 e 53. Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Torrente Conca - Area di Riequilibrio Ecologico Rio Melo – Area di Riequilibrio Ecologico Rio Calamino. Istituzione.*”, un corridoio naturalistico ed ecologico tra il paesaggio delle colline dell'entroterra e la pianura fino alla spiaggia balneare riminese. Si propone di mantenere la sovrapposizione tra i due ambiti, in deroga a quanto previsto dal PFVR al punto 3.2 – parte seconda, in quanto tra le azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio dei Paesaggi Naturali non è previsto il divieto di caccia, che viene invece assicurato dall'Oasi, a tutela appunto delle presenze faunistiche sopra richiamate.

Descrizione dei confini

Dalla foce del fiume Conca sul mare, in sponda sinistra, si prende Via Litoranea sud, quindi a destra Via del Giglio, ancora a destra S.S. 16 “Adriatica” quindi a sinistra S.P. 50, da questa a sinistra sulla strada vicinale Pian di Vaglia, poi a sinistra in Via Cà Grotto fino al civico 60 in località Sant'Andrea. A questa altezza si attraversa il fiume e si percorre, in sponda destra, la carraia fino all'Abbazia del Moscolo, poi Via Abbazia sino al civico 185 quindi a sinistra sulla S.P. 17 quindi Via Santa Lucia, Via Vallette e a sinistra ancora Via Mulinello, poi a destra Via Cà di Conca, Via Mesoita ed a destra Via Conca Vecchia. Al civico 1125 si prende a sinistra lungo la vigna del Monsignore poi si percorre il bordo della vigna fino ad un gruppo di querce; da qui si arriva dritti al civico 411 di Via Frassineto poi fino al centro S.I.S. di Romagna Acque. Si segue quindi il percorso del Conca ai piedi della collina di Montalbano, poi a destra per via Panoramica, a sinistra in Via San Giovanni, a destra in Via Marecchia poi Via Lugo e Via Emilia-Romagna poi a sinistra in Via Gori. Si prosegue quindi a destra in via Italia ed alla rotatoria si va a sinistra in Via del Turismo fino al mare. Da qui si attraversa il fiume e si torna al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019,

per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'OASI denominata "Fiume Conca", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Cattolica, Misano A, San Clemente, San Giovanni in M., Morciano di R., competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0602649 del 18/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 29 aprile 2019 al 10 luglio 2019), PG/2019/0582083 del 05/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019), PG/2019/0587295 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019), PG/2019/0596619 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019) e PG/2019/0596621 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Cattolica, Misano A. San Clemente, Morciano di R., San Giovanni in Marignano. La superficie dell'Oasi è di ha 702,63 e la SASP di ha 500,24.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio non è interessato da alcun Sito di rete natura 2000

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel fiume Conca (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi e Scolopacidi in particolare).


Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella manutenzione dei boschi ripariali, nel contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive quali la robinia, nel mantenimento almeno del deflusso minimo vitale nel fiume Conca. Relativamente alla fauna è importante il controllo della nutria e la realizzazione di pedane artificiali flottanti con vegetazione palustre da mettere in opera nel bacino Conca al fine di aumentare la possibilità di nidificazione degli anatidi.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepore, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni sensibili presenti (vigne in particolare). Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Conca.

Cartografia Oasi Conca



Oasi denominata “San Leo”

Motivazione della proposta di istituzione

L'istituzione dell'Oasi è motivata dalla salvaguardia dei luoghi di nidificazione del Falco Pellegrino fauna sulle rupi di Tausano e San Leo. L'Oasi è stata istituita con Delibera Giunta Provinciale Pesaro Urbino n° 770 del 21/06/1994 “Costituzione coattiva di un'oasi per la protezione della fauna selvatica in località Monti di Tausano e San Severino, in comune di San Leo”. Dopo il passaggio dei sette comuni della Valmarecchia al territorio della Provincia di Rimini (L. 117/2009) i confini dell'Oasi sono stati variati con la Del. G.P. n. 60 del 17/04/2013 “Modifica e razionalizzazione dei confini dell'Oasi di Protezione Faunistica - Monti Tausano - e cambio denominazione in “San Leo”; e con la Del. G.P. n. 110/2013 “Ulteriore piccola modifica dei confini dell'Oasi di San Leo di cui alla Delibera di G.P. n. 60 del 17/04/2013”

Con l'entrata in vigore del nuovo piano faunistico regionale si ritiene opportuno proporre la conferma dell'istituto al fine di dare continuità all'azione di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dal bivio per San Leo in località “Quattro Venti” lungo la SP 22 “Leontina” si prosegue per 420 metri in direzione Carpegna, quindi si abbandona la strada e sulla sinistra si costeggia la fascia di vegetazione arborea presente fino a ritornare sulla SP 22 “Leontina” davanti al bivio per il cimitero di San Leo. Si prosegue lungo la SP 22 a fino alla località “Mazzarinetto” e qui si prende a sinistra e si percorre la strada per Tausano per circa 550 fino al bivio per “Case Palena” qui si abbandona la strada e si segue il crinale sulla destra fino ad arrivare alla strada sterrata che si prosegue verso Ca' del Sarto e quindi ancora, parallelamente alla parete rocciosa di Monte San Gregorio finché la strada non è più tracciata. Da qui si continua parallelamente alla parete rocciosa fino a raggiungere località “La Genga”. Qui si segue la strada per Tausano e da questa località si percorre la strada sterrata in direzione San Leo, passando per la Penna del Gesso ed il Varco della Biforca fino, fino a raggiungere la Fonte di San Francesco nei pressi del Monastero di Sant'Igneo. Da qui si percorre sulla destra la strada che porta alla casa esistente. Da questa casa si prosegue lungo il confine tra bosco ed oliveto e poi lungo il fosso fino a raggiungere la strada sottostante. Si prosegue lungo quest'ultima in direzione San Leo fino a raggiungere la SP 22 “Leontina” in località “Fornace”. Da qui si prende la direzione verso valle per 300 metri poi si taglia lungo la scarpata, perpendicolarmente fino a raggiungere la strada sterrata che va in direzione di Caranigo; si prosegue su questa stradina per 260 metri. Quindi si svolta sulla stradina a sinistra e si raggiunge la base della rupe che si costeggia, nel bosco, fino a raggiungere la prima apertura su terreno libero. Si raggiunge il rudere esistente e da qui si percorre la stradina che costeggia la rupe fino a raggiungere, in località “Quattro Venti”, il punto di partenza.

Publicazione (*notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994*)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell'OASI denominata "San Leo", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di San Leo, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0592147 del 11/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di San Leo. La superficie dell'Oasi è di ha 253,78 e la SASP di ha 231,08.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio è compreso per circa 200 ettari all'interno del SIC/ZPS IT409003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA

Finalità/Obiettivi

Tutela dei siti di nidificazione del Falco Pellegrino.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da rupi calcaree ed aree a vegetazione naturale con minima presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, si ritiene opportuno il mantenimento delle aree a pascolo e dei prati presenti con sfalci periodici della vegetazione infestante. Relativamente alla fauna è opportuno il contenimento della presenza del cinghiale

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione della Val Marecchia.

Oasi denominata “Torriana e Montebello”

Motivazione della proposta di istituzione

L’Istituto in oggetto rappresenta l’Oasi più longeva presente nel territorio riminese.

L’Oasi è stata istituita nel 1992 con Delibera del Consiglio Circondariale del Circondario di Rimini ed ha, nel tempo, sostanzialmente mantenuto gli attuali confini.

Le emergenze faunistiche che avevano portato alla istituzione dell’Oasi (in particolare la presenza dell’Albanella, la tutela dell’unico nucleo consistente di capriolo esistente in Provincia di Rimini all’epoca e la salvaguardia dell’istrice) non sono ormai più attuali; l’Albanella, a causa dell’elevata presenza di cinghiali, non è più presente da tempo ed il capriolo e l’istrice sono ormai ampiamente diffusi in tutto il territorio provinciale)

L’area presenta una densità di cinghiale eccessiva, nonostante la forte azione di controllo attuata nel corso degli anni. Notevoli sono le ripercussioni negative sulla fauna e flora locali e sugli habitat per i quali è stato costituito il SIC di Torriana Montebello e Fiume Marecchia e sulle poche aziende agricole attive nel territorio.

Si ritiene opportuno proporre la conferma dell’istituto al fine di dare continuità all’azione di protezione, modificando i precedenti confini dell’Oasi con eliminazione della porzione Sud dove si concentra la popolazione di cinghiale che arreca più danni alle colture, crea problematiche di sicurezza nell’abitato di Pietracuta ed alla circolazione lungo la S.P. 258 Marecchiese. La porzione di Oasi rimanente, oltre ad avere un elevato valore naturalistico, consente di preservare un ambiente acquatico (laghetto) adatto alla fauna migratoria (anatidi) e gli esemplari di lupo che frequentano questa porzione di territorio, come risulta dai censimenti effettuati negli ultimi anni.

Descrizione dei confini

La porzione oggetto di richiesta di restituzione al territorio di gestione programmata della caccia è rappresentata dalla porzione sud dell’Oasi lato Fiume Marecchia; il nuovo confine proposto si attesta sostanzialmente lungo la strada che da Pian di Porta arriva alla località Rontagnano e quindi lungo il sentiero che porta al Monte La Costa e poi verso la località Migliorino di sopra. Poco prima di questa si taglia sul campo coltivato presente sulla destra seguendo il margine del bosco quindi il vecchio sentiero che porta al confine di Provincia sul Rio Morsano. Per il resto si seguono i vecchi confini fino a tornare a Pian di Porta.

Pubblicazione (*notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994*)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione dell’OASI denominata “Torriana Montebello”, in esame, l’affissione è stata certificata dal Comune di Poggio Torriana, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0596104 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all’Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Poggio Torriana. La superficie dell'Oasi a seguito della modifica è di ha 326,65 e la SASP di ha 324,19.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è interamente compreso nel SIC IT4090002 "TORRIANA MONTEBELLO E FIUME MARECCHIA".

Finalità/Obiettivi

Tutela della fauna migratoria presente nel laghetto (Anatidi in particolare), tutela degli Scolopacidi, tutela degli esemplari di lupo presenti nell'area


Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona, contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella manutenzione dei boschi, nel contenimento della presenza delle specie alloctone invasive quali robinia e cipresso argentato e nell'incremento della porzione di boschi condotti a fustaia.

Piano delle immissioni e catture

Non sono previste immissioni di fauna, mentre potrebbero essere previste, se del caso, catture in particolare di fagiano e lepre, qualora tali specie superino le densità obiettivo individuate dal piano faunistico o causino danni elevati alle coltivazioni presenti. Gli esemplari eventualmente catturati saranno destinati a zone di protezione.

Cartografia Oasi Torriana Montebello



ZRC denominata “Borgonuovo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio". Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la SP 13 e Via fanciulla sulla destra, si prende quest'ultima e la si percorre tutta fino alla Strada Comunale Bionda; si prende quest'ultima a destra e la si percorre fino alla prima rotonda, quindi si prosegue dritto sulla SP 92 fino alla seconda rotonda in località Canonica. Qui si prosegue a sinistra lungo la SP 92 fino all'incrocio con Via Balducci. Si prende questa sulla destra e la si percorre fino a Via Gaudenzi. Si gira a destra su quest'ultima e si arriva fino a Via Canonica. Qui si gira a destra e poi dopo 376 metri si gira in via Borgovecchio sulla sinistra. Si percorre Via Borgovecchio fino all'incrocio con Via Rastellino. Qui si prende a sinistra e si percorre via Rastellino fino all'incrocio con Via Case Nuove sulla destra. Si percorre tutta via Case Nuove fino a ritornare sulla SP 13. Da qui si percorre la SP 13 direzione monte fino a tornare al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Borgonovo", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0596104 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 05 luglio 2019) e PG/2019/0577537 del 03/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Santarcangelo di Romagna.

Occupa una superficie geografica di ha 255,32 e SASP di ha 229,40 ed è caratterizzata da colture quali frutteti vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna ed medio - bassa per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio

e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente.


I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Le aree coincidenti con la vecchia ZRC di Ciola Corniale e con l'Area di rispetto "Borgonuovo" sono sottoposte a vincolo di protezione già da diversi anni, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture in questa parte della ZRC previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepri e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate, potranno essere effettuate delle azioni di cattura anche nella parte di nuova acquisizione.

Cartografia ZRC Borgonuovo



ZRC denominata “Casteldelci”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dal ponte sul Senatello in località Casteldelci si segue la SP76 fino all'incrocio con la SP 91; quindi si percorre quest'ultima fino a raggiungere, dopo la località Viapiana, il ponte che supera il “fosso delle Scalette”, da qui si prosegue seguendo questo fosso in sponda sinistra fino al Torrente Senatello, quindi si segue questo in sponda destra fino a raggiungere il punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Casteldelci", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di Casteldelci, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0590753 del 11/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 29 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di Casteldelci. Occupa una superficie geografica di ha 73,40 e SASP di ha 66,19.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è in area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di pernice rossa;
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili della pernice rossa (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista l'immissione di esemplari di pernice, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente, secondo le modalità previste dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e pernici.

Solo qualora la densità della lepre raggiunga il minimo di 15 esemplari/kmq, potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti. Eventuali catture di esemplari di pernice da utilizzare per immissioni in altre aree protette saranno oggetto di opportuna valutazione da parte dello STACP.

ZRC denominata “Cavallino”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta in quanto si presenta come il naturale seguito dell'ex ZRC “San Savino”. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Casiccio e la Strada Provinciale 42 si percorre la Provinciale, in direzione est, verso la località “Croce”, sino all'intersezione con la Via Cà Menghini. Qui si gira a sinistra sino all'incrocio con la Via Palazzo. Qui si gira nuovamente a sinistra per proseguire sino all'intersezione con la Via Serra e la Via Canepa. Qui si prosegue sulla Via Serra, in direzione mare, sino all'incrocio con la Via Vigne. Qui si gira a sinistra e si percorre la Via Vigne, in direzione monte, sino all'incrocio con la Via Stracciarino. Qui si gira a destra e si percorre la carraia sino all'intersezione con la Strada Provinciale 41. Qui si gira a sinistra, in direzione monte, sino all'incrocio con la Via Canneto. Qui si gira nuovamente a sinistra, in direzione est, e la si percorre fino al fine. Giunti al termine della Via Canneto si procede in direzione monte sino alla Via Colombarina. Qui si gira a sinistra sino all'incrocio con la Via Valliano. Qui si gira a destra e la si percorre, in direzione monte, sino all'incrocio con la Via Casiccio. Qui si gira a sinistra e si percorre la Via Casiccio sino all'incrocio con la Strada Provinciale 42, punto di partenza.

Pubblicazione (*notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994*)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata “Cavallino”, in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Montescudo – Monte Colombo e Coriano, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0582412 del 05/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 05 luglio 2019) e PG/2019/0587286 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, parte dei Comuni di Coriano e di Montescudo – Monte Colombo.

Occupava una superficie geografica di ha 344,81 e SASP di ha 332,21 ed è caratterizzata da utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici delle colline riminesi (vigneti ed oliveti).

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per la starna e media per lepre e fagiano. Non rientra nell'area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodiati, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la

resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini dei piccoli boschi e siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive ed arboree. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Trattandosi di zona neocostituita non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani che comunque avverrà al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.

ZRC denominata “Consorziale”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio”. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la SP 69 “Via Santa Cristina” e la Via Consorziale si percorre interamente quest'ultima fino a Via Marignano; si prosegue a destra lungo quest'ultima per 732 metri, quindi si imbuca la strada a sinistra (una deviazione di via Marignano). Si percorre questa per 220 metri e poi si prende la strada a sinistra che si percorre per altri 200 metri. Qui si segue il fosso che sfocia nel “fosso Barigello”, si attraversa quest'ultimo e si percorre la capezzagna presente fino all'azienda Tiberio. Da qui si prende la strada bianca che porta alla SP 69. Si segue verso mare la SP 69 fino al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata “Consorziale”, in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di Rimini, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0587290 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rimini.

Occupava una superficie geografica di ha 106,37 e SASP di ha 105,15 ed è caratterizzata da colture quali frutteto e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna ed alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodiati, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.

ZRC denominata “Coriano”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta in quanto si presenta come il naturale proseguimento dell'ex ZRC “San Savino. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Piane e la Strada Provinciale 31 si procede sulla Provinciale in direzione monte, verso la località “Passano”, sino all'intersezione con la Via Cà Fabbro. Qui si gira a destra e si percorre il primo tratto di Via Cà Fabbro e quindi si prende a sinistra per Via Campo. Giunti al termine della Via Campo si procede in direzione mare, seguendo la carraia che, passando lungo il fosso, costeggia le vigne, sino all'incrocio con la Via Il Giardino. Da qui si procede in direzione mare sino alla rotonda e si prosegue, in direzione mare, sulla Via Piane fino all'incrocio con la Strada Provinciale 31, punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Coriano", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di Coriano, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0587286 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Coriano.

Occupava una superficie geografica di ha 293,57 e SASP di ha 215,78 ed è caratterizzata da aspetti ambientali tipici delle colline riminesi (vigneti e oliveti).

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e medio bassa per starna e bassa per lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi e della piccola area boschiva presente, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valconca e della Valle del Marano.

Piano delle catture

Trattandosi di zona neocostituita non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani che comunque avverrà al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.

Cartografia ZRC Coriano



ZRC denominata “Levata”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Murla e Via Torre, si prosegue lungo quest'ultima fino all'incrocio con Via Levata sulla destra. Si prende quest'ultima e si segue fino alla Via Valle Andreana sulla destra. Si percorre Via Valle Andreana fino al fosso. Quindi si segue il fosso in direzione Ovest fino alla sua prima diramazione. Qui si tiene il ramo di sinistra per poi continuare sulla carraia fino a via Murla. Da qui si torna al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Levata", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di Saludecio, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0588229 del 10/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Saludecio.

Occupava una superficie geografica di ha 99,13 e SASP di ha 99,05 ed è caratterizzata soprattutto da vigneti e seminativi, con presenza di alcuni oliveti.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano ed alta per lepre e starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.



Cartografia ZRC Levata

ZRC denominata “Monte Scabello”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio”. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Il punto di partenza è lungo la SP 18, a 168 metri dalla rotonda dopo il ponte di Morciano di Romagna in direzione Gemmano. Da qui si segue la SP18 per 1,327 Km, quindi poco prima della località Casarola, al civico 44 nei pressi della fermata degli autobus, si prende a destra per la diramazione della Strada Provinciale che termina dopo circa 206 metri presso un gruppo di abitazioni. Qui si procede lungo il fosso e quindi sul confine tra i due appezzamenti ad olivo presenti e poi lungo la capezzagna del vigneto fino a raggiungere la carraia che sale fino a Via Cà Bacchino. Si segue questa in direzione Morciano per 675,37 metri fino alla località “il Poggio”; qui si prende la carraia a destra (diramazione di via Cà Bacchino) fino alla curva sulla sinistra; si prosegue da qui per 333 metri lungo la siepe che scende fino all'abitazione presente. Poi si scende lungo la carraia fino a che questa inizia a curvare a sinistra; qui si abbandona la carraia e per circa 100 metri si segue il confine dell'oliveto fino a riprendere la carraia che ci porta al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Monte Scabello", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di San Clemente, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0587295 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di San Clemente.

Occupava una superficie geografica di ha 78,18 e SASP di ha 74,38 ed è caratterizzata da vigneti e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano ed alta per lepre e starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodietti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.



Cartografia ZRC Monte Scabello

ZRC denominata “Montelupo”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini dell'incremento dell'irradiamento di fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra la Via Montelupo di sotto e Via Montelupo, si segue quest'ultima verso monte per 1,06 km, quindi si gira a destra lungo la carraia e si segue questa fino a raggiungere la Via Sorcina. Si percorre tutta la via Sorcina quindi, al termine, si gira a destra lungo la carraia che porta presso l'abitazione in cui termina la via Barattona. Da questa abitazione si prosegue lungo la carraia che sbucca nella diramazione di Via Sorcina. Si prosegue in direzione mare lungo quest'ultima fino a sbucare in Via Montelupo di Sotto e quindi si torna al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Montelupo", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di San Giovanni in Marignano, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0596619 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di San Giovanni in Marignano.

Occupava una superficie geografica di ha 72,83 e SASP di ha 72,83 ed è caratterizzata da seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per fagiano e starna ed alta per la lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.



Cartografia ZRC Monteluppo

ZRC denominata “Padulli”

Motivazione della istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta ai fini di una maggiore produzione locale di fauna stanziale. L'area presenta vocazionalità medio - alta per il fagiano e la lepre, vocazionalità bassa per la starna e nulla per la pernice rossa. Il livello di antropizzazione è elevato.

Descrizione dei confini

Dal Cavalcavia sull'Autostrada A 14, lato mare, si percorre la Via Montese in direzione nord fino all'incrocio con la Via Marecchiese. Qui si gira a destra e si percorre la Via Marecchiese, in direzione mare, sino all'incrocio con la Strada Statale 16. Qui si gira ancora a destra e si percorre la Strada Statale 16, in direzione sud, fino alla rotonda con Via Covignano. Qui si gira nuovamente a destra e si percorre la Via Covignano, in direzione monte, sino al cavalcavia sull'Autostrada A 14. Da qui si segue la recinzione dell'A 14, lato mare, fino al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Padulli", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di Rimini, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0587290 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Rimini. Occupa una superficie geografica di ha. 169,30 e SASP di ha 83,89 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della pianura riminese (seminativi e seminativi irrigui).

L'area presenta vocazionalità medio - alta per il fagiano e bassa vocazionalità bassa per lepre. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa. Il livello di antropizzazione è elevato.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (presenza di seminati e vigne), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati saranno gli impianti di colture “a perdere” e l’eventuale costituzione di fasce arbustivo arboree e il rifugio della fauna. Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m. Fasce a vegetazione arbustivo arboree potranno essere realizzate lungo i confini delle particelle e delle proprietà con essenze locali (noccioli, ligustro, olmi, aceri campestri, salici arbustivi ...)

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC del comprensorio 1.

Piano delle catture

Trattandosi di zona neocostituita non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani che comunque avverrà al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.



Cartografia ZRC Padullii

ZRC denominata “Pietracuta”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località Torello si prende la SP 258 “Marecchiese” in direzione Ponte Santa Maria Maddalena; superato il ponte si gira a destra e si segue Via Molino fino al ristorante “spiga d'oro”; da qui si percorre la strada interpodereale che segue il corso del fiume (al bivio si tiene la sinistra) e che fa da confine con il campo addestramento cani “La Cava”, fino a raggiungere il confine dell'Oasi di Torriana Montebello (così come modificata). Successivamente si segue il confine dell'Oasi fino al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Pietracuta", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Novafeltria e San Leo competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0596348 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 05 luglio 2019) e PG/2019/0592147 del 11/07/2019, (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Novafeltria e San Leo. Occupa una superficie geografica di ha 227,40 e SASP di ha 137,80.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è vocato per la pernice rossa.

La nuova Zona è contigua alla Zona di Ripopolamento e cattura esistente di Ponte Santa Maria Maddalena ed all'Oasi di Torriana Montebello e pertanto beneficia di irradiazione in particolare di lepri da queste.

Contestualmente la nuova Zona ingloba l'ex Centro pubblico di riproduzione della fauna denominato "Pietracuta" del quale pertanto si chiede la Revoca.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;

- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Le caratteristiche morfologiche della ZRC (presenza all'interno dell'abitato di Pietracuta, presenza della SP 258 "Marecchiese" lungo circa il 50% del confine, presenza dell'Oasi del Marecchia per almeno il 30% del confine) non favoriscono l'irradiazione nel territorio di caccia programmata. Per tale ragione, a ZRC, qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura.



Cartografia ZRC Pietracuta

ZRC denominata “Pugliano”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località C. Mandrelli si prende la SP 22 “Leontina” in direzione Pugliano fino al bivio con la Strada Località Santa Lucia. Si prosegue lungo quest'ultima per circa 750 metri, attraversando la località Cà Romano, quindi si gira a sinistra lungo la strada che passando per la località Cerelia si ricongiunge al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente alla istituzione della ZRC denominata "Pugliano", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di San Leo, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0592147 del 11/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di San Leo. Occupa una superficie geografica di ha 57,18 e SASP di ha 57,18.

L'area presenta vocazionalità nel complesso medio bassa per il fagiano e bassa per la lepre. Il territorio è vocato per la Pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC/ZPS.

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di pernice rossa
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;

- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili della pernice rossa (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista l'immissione di esemplari di pernice, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente, secondo le modalità previste dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e pernici.

Solo qualora la densità della lepre raggiunga il minimo di 15 esemplari/kmq, potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti. Eventuali catture di esemplari di pernice da utilizzare per immissioni in altre aree protette saranno oggetto di opportuna valutazione da parte dello STACP.



Cartografia ZRC Pugliano

ZRC denominata “Santa Maria Antico”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località Santa Maria si prende la SP 258 “Marecchiese” in direzione Maciano, fino al bivio con la SP 97 “Pennabillese”. Si prosegue lungo quest'ultima e quindi a circa 300 metri prima di raggiungere il convento degli Oliva si segue sulla destra un fosso secondario fino a ricongiungersi alla SP 258 “Marecchiese, da qui si prosegue verso sud e nelle vicinanze della località Piancerbara il confine continua sul fosso secondario che confluisce nel fiume Marecchia. Successivamente si segue la sponda destra del fiume Marecchia fino a raggiungere il punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Santa Maria di Antico", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Maiolo, Novafeltria, Pennabilli e Sant'Agata Feltria, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento PG/2019/0593052 del 12/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 29 giugno 2019), PG/2019/0596348 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 05 luglio 2019), PG/2019/0595910 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 04 luglio 2019) PG/2019/0599905 del 17/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 07 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei comuni di Maiolo, Novafeltria, Pennabilli e Sant'Agata Feltria. Occupa una superficie geografica di ha 97,83 e SASP di ha 93,70.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è in area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato si sovrappone per ha. 72 al SIC IT4090004 "MONTE S. SILVESTRO, MONTE ERCOLE E GESSI DI SAPIGNO, MAIANO E UGRIGNO"

Finalità/Obiettivi

L'istituzione della Z.R.C. è finalizzata all'incremento della percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di fagiani;
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;

- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi due anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.


Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti.

Cartografia ZRC Santa Maria di Antico



ZRC denominata “Talamello”

Motivazione dell'istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta al fine di aumentare la percentuale di territorio protetto nell'ATC RN2. La nuova ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; inoltre le caratteristiche morfologiche del territorio permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla zona industriale di Campiano, dalla SP 258 “Marecchiese” si prende la Via Alberti da Ferrara in direzione Talamello, si percorre tutta questa via, fino a girare a destra in Via degli Archi che si percorre tutta fino all'abitato di Talamello, qui si continua sulla Via Circonvallazione est che si percorre tutta fino a rientrare in paese e poi prendere sulla destra la SP n. 33 “Talamello” (inizialmente Via Saffi) che si segue fino all'incrocio con la SP 8 “Santagatese” (Via Sarsinate). Si segue quindi quest'ultima in direzione Sant'Agata Feltria per poi girare a sinistra in località Cà del Gallo, si segue la strada ed al primo incrocio si prende la sinistra e si segue questa strada fino a reimmettersi (alla prima svolta a sinistra) sulla SP n. 8 “Santagatese” (Via Manzoni confine con la ZRC Novafeltria) che si prosegue fino all'incrocio con la SP 258 “Marecchiese”. Si segue quest'ultima (che segna anche il confine con la ZRC Ponte Santa Maria Maddalena) in direzione Rimini fino al punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata “Talamello”, in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Talamello e Novafeltria, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0591519 del 11/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019) e PG/2019/0596348 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensori omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Novafeltria e Talamello. Occupa una superficie geografica di ha 121,48 e SASP di ha 61,43.

La nuova Zona è contigua alle Zone di Ripopolamento e Cattura esistenti di Ponte Santa Maria Maddalena e di Novafeltria e pertanto beneficia di irradiazione in particolare di lepri da queste.

Il territorio in questione risulta caratterizzato da una vocazione media relativamente al fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio ricade in area vocata per la pernice rossa e alla lepre.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato si sovrappone per ha. 26 SIC/ZPS IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA".

Finalità/Obiettivi

Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di fagiano;
- irradiazione naturale di esemplari di lepre

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri, fagiani e pernici.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti.

ZRC denominata “Covignano”

Motivazione della proposta di istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con previsione di un ampliamento per razionalizzare i confini ed incrementare le possibilità di cattura ed irradiazione. L'estensione è idonea per il fagiano e la lepre sia in funzione dell'irradiazione che delle catture.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio tra Via C. Leoni e Via Grotta Rossa, si segue quest'ultima fino alla S.S. per San Marino, quindi a destra per Via Santa Aquilina; si percorre questa per circa 300 metri, fino all'incrocio con la Via Valverde. Di qui a destra si percorre la Via Valverde per circa 700 metri fino all'incrocio con la Via Castellaccio, quindi si prende quest'ultima e si segue fino al civico n. 54, indi a sinistra per strada carraia (comunque denominata via Covignano) fino ad imboccare Via Covignano; da qui a sinistra si segue Via Covignano fino all'incrocio con Via Carpi; da qui a destra fino alla Strada Provinciale 69 (Via Santa Cristina) che si percorre fino all'incrocio con via Montese. Da qui si percorre la Via Montese in direzione nord fino al cavalcavia dell'Autostrada A 14; quindi si segue la recinzione dell'autostrada fino all'incrocio con Via Covignano; si percorre questa in direzione monte per pochi metri quindi subito a sinistra si prende Via C. Leoni fino all'incrocio con Via della Grotta Rossa, punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Covignano", in esame, l'affissione è stata certificata dal Comune di Rimini, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0587290 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Rimini. Occupa una superficie geografica di ha. 686,37 e SASP di ha 532,18 ed è caratterizzata da un utilizzo agrosilvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto). L'area presenta vocazionalità medio - alta per il fagiano, bassa per

la lepre e medio bassa per la starna. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa. Il livello di antropizzazione è elevato

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

Nel 2007 e nel 2017 era già stato razionalizzato il confine con un aumento di circa 120 ha di superficie totale rispetto alla estensione originale, ma i risultati gestionali risentono comunque della reale difficoltà di realizzare una corretta gestione faunistica a causa della comunque troppo elevata urbanizzazione e del conseguente continuo disturbo antropico alla fauna. L'istituzione va nella direzione di diminuire la % di area urbanizzata. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati saranno gli impianti di colture "a perdere". Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodiati, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC del comprensorio 1.

Piano delle catture

Poiché la zona sud dell'area in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture in questa parte della ZRC previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ). Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate, potranno essere effettuate delle azioni di cattura anche nella parte di nuova acquisizione.

ZRC denominata “Pian dei Venti”

Motivazione della proposta di istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l'area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con previsione di una diminuzione della superficie per razionalizzare i confini e ridurre le problematiche relative alla presenza di cinghiali. L'estensione è idonea per il fagiano e la lepre sia per quanto riguarda l'irradiazione nel territorio circostante sia per eventuali catture.

Descrizione dei confini

Partendo dall'incrocio della SP 258 “Marecchiese” con la SP 49 “Trasversale Marecchia” si segue quest'ultima fino all'incrocio con la SP 69 “Rimini – San Marino” in località “Ristorante Squadrani”; da qui si prosegue lungo la SP 69 in direzione San Marino fino all'incrocio con la Via San Paolo sulla destra; si percorre quindi quest'ultima fino alla località Pozzo e da qui si svolta a sinistra lungo la Via San Rocco. In località Cà Perdicchi si imbecca la carraia sulla destra (Via Serravalle) e si percorre questa passando per la località Cà Turchi quindi ancora dritto si supera il ponte sulla fossa Mavone e si giunge all'incrocio con la Via Serravalle. Da qui si prede a sinistra e si percorre la strada fino all'incrocio con via Marecchiese, quindi a destra lungo quest'ultima fino ad incrociare la SP 258 nei pressi dello Stabilimento SCM. Da qui a destra si segue la SP 258 in direzione Rimini fino all'incrocio iniziale con la SP 49.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Pian dei venti", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Rimini e Santarcangelo, competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0587290 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019) e PG/2019/0577537 del 03/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente i Comuni di Rimini e Santarcangelo. Occupa una superficie geografica di ha. 434,98 e SASP di ha 387,51 ed è caratterizzata

da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto). L'area presenta vocazionalità medio alta per lepre, fagiano e starna. Non rientra nell'area di vocazione della pernice.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati saranno gli impianti di colture "a perdere". Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

ZRC denominata “Ponte Santa Maria Maddalena”

Motivazione della proposta di istituzione

L'Istituto in oggetto rappresenta la Z.R.C. più longeva presente nel territorio dei Comuni dell'Alta Valmarecchia.

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l'area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con modifica del precedente confine della parte est della ZRC, restituendo alla caccia controllata la porzione in riva destra Marecchia, da Ponte Santa Maria Maddalena al Ponte di Secchiano (per una superficie di ha 99,87 ed una sasp di 61,87) nella quale, date le caratteristiche vegetazionali adeguate, si registra la presenza costante di cinghiali, anche in rimessa.

La superficie totale è di ha 513,44, mentre la sasp è di ha 395,13.

Descrizione dei confini

Partendo dalla SP 258 “Marecchiese” in località Ponte Santa Maria Maddalena in Comune di Novafeltria (in sinistra idrografica del fiume Marecchia), si prosegue lungo questa in direzione monte (Sud Ovest) attraversando il territorio del Comune di Talamello e Novafeltria, si supera l'abitato di Novafeltria e si arriva in località di Ponte Baffoni. Qui, attraversato il ponte sul Marecchia, si prende la SP n. 6 per Maiolo (in destra idrografica del Fiume) e la si percorre per circa 1000 metri, quindi si volta a sinistra e si segue il confine con l'AFV “La Rocca” attraverso il territorio del Comune di Maiolo fino al ponte in località Pian di San paolo. Da qui, sempre mantenendosi in destra idrografica del fiume Marecchia si prosegue lungo la strada comunale che costeggia il fiume, attraversando ancora il territorio del Comune di Maiolo e poi San Leo, fino ad incrociare la SP n. 137. SI attraversa il ponte di Secchiano e da questo si prosegue lungo l'argine sinistro del Marecchia fino al punto di partenza a Ponte Santa Maria Maddalena.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell'8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l'affissione all'Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all'istituzione della ZRC denominata "Ponte Santa Maria Maddalena", in esame, l'affissione è stata certificata dai Comuni di Talamello, Novafeltria, Maiolo e San Leo competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0591519 del 11/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019), PG/2019/0596348 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 05 luglio 2019), PG/2019/0593052 del 12/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 29 giugno 2019) e PG/2019/0592147 del 11/07/2019, (pubblicazione avvenuta dal 26 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all'Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Maiolo, Novafeltria, San Leo e Talamello. La ZRC occupa una superficie geografica di ha. 513,44 e SASP di ha. 395,13.

La ZRC ha una vocazione media relativamente al fagiano e lepre. Parte del territorio è vocato per la pernice rossa. Il territorio è comunque adatto anche alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato si sovrappone per ha 194,76 al SIC/ZPS IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA".

In merito a quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai SIC/ZPS (Del. G.R. n. 1147/2018), la modifica proposta non comporta diminuzione della superficie "non cacciabile" rispetto al 2010 (anno di istituzione del SIC/ZPS IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA), poiché nel 2011 con Del. G.R. n. 955 è stata istituita la ZRC "Novafeltria" di SASP pari a 121,02 ha (interamente ricompresa nel SIC/ZPS in questione) che compensa pienamente la diminuzione di superficie non cacciabile (ha 25,00) nel SIC/ZPS apportata con la modifica stessa.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq,

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni


In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Le caratteristiche morfologiche della ZRC (confine con abitato di Novafeltria, presenza della SP 258 "Marecchiese" lungo circa il 50% del confine, presenza della AFV La Rocca per un altro 20% del confine) non favoriscono l'irradiazione nel territorio di caccia programmata. Per tale ragione, la ZRC, qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura.

Cartografia ZRC Ponte Santa Maria Maddalena



ZRC denominata “Raibano di sopra”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con riduzione di circa 90 ettari, per razionalizzare i confini e migliorare la capacità riproduttiva dell’area. L’area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Mantenendo gli attuali confini della Zona di Ripopolamento, la riduzione proposta parte dall’attuale confine individuato all’incrocio tra Viale Gradara e Via Bruschetto. Da qui si percorre la Via Bruschetto, in direzione monte sino a raggiungere il confine dell’attuale Zona di Ripopolamento (Strada Provinciale 50).

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all’istituzione della ZRC denominata “Raibano di sopra”, in esame, l’affissione è stata certificata dai Comuni di Coriano e Misano A., competenti per territorio, con Relate prot. di ricevimento rispettivamente PG/2019/0587286 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019) e PG/2019/0582083 del 05/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 02 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all’Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell’ATC RN1 ed interessa amministrativamente sia il Comune di Coriano e sia, seppur in piccola parte (circa 7 ettari), il Comune di Misano Adriatico. Occupa una superficie geografica di ha. 329,48 e SASP di ha. 285,58 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

L’area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepore, fagiano e starna). Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq,

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare. Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei

periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediata sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.


Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).



Cartografia ZRC Raibano di sopra

ZRC denominata “San Rocco”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, con modifica del confine della parte sud della ZRC, restituendo alla caccia controllata la porzione di territorio nella quale, date le caratteristiche vegetazionali adeguate, si è registrata nel corso del 2018 la presenza costante di cinghiali, anche in rimessa.

La superficie totale è di ha 399,93 mentre la sasp è di ha 380,29.

Il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione

Descrizione dei confini

Partendo dalla rotonda situata di fronte al Santuario di Santa Maria del Monte (Strada Provinciale 44 angolo S.P. n. 59 - Via Pulzona), si prosegue verso nord percorrendo la Via Santa Maria del Monte (Strada provinciale 44) sino all’intersezione con Via dei Poggi presso l’oleificio Ponterosso. Qui si gira a sinistra e si prosegue fino al bivio. Qui si prende a sinistra sempre su via dei Poggi che prosegue su Via dell’Intrigata. Si percorre tutta quest’ultima fino all’intersezione con la S.P. n. 44; poi si segue questa a sinistra fino all’incrocio con Via la Busca sulla destra. Si percorre quindi l’intera Via la Busca fino a Cà Ciuffoli. Da qui si prende la carraia che si collega alla Via Mulini Venturi; quindi si segue quest’ultima fino a Via Redenta sulla sinistra. Si percorre tutta via Redenta fino a sbucare sulla SP 59 (Via Pulzona) quindi si prosegue lungo la S.P. n. 59 fino al punto di partenza.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all’istituzione della ZRC denominata "San Rocco", in esame, l’affissione è stata certificata dal Comune di Saludecio, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0588229 del 10/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 23 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all’Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell’ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Saludecio.

Occupava una superficie geografica di ha. 399,93 e SASP di ha. 380,29 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

L'intero territorio era già in precedenza interdetto all'attività venatoria come ZRC.

La ZRC ha una vocazione alta per la lepre e la starna e medio alta per il fagiano. Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano, medio elevata per la lepre. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabetola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;

eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;

monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nei primi tre anni l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Val Conca e Val Marano.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

ZRC denominata “Novafeltria”

Motivazione dell’istituzione

L’istituzione è finalizzata all’incremento della percentuale di territorio protetto nell’ATC RN2. Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in ossequio ai contenuti del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, l’area risulta avere una vocazione medio – alta relativamente al fagiano e pernice, medio bassa per la lepre, è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente una facile vigilanza e la cattura delle specie in indirizzo per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dalla SP 258 “Marecchiese” in località Novafeltria si prende la SP 8 in direzione Sant’Agata Feltria fino al bivio con la Strada Comunale per Sartiano. Si prosegue lungo questa ultima e superata la località Case Angeletti, al bivio successivo si prende la strada comunale che riporta sulla SP 258 in località “le Porte”, da qui si percorre la SP 258 in direzione Novafeltria fino a raggiungere il punto di partenza.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all’istituzione della ZRC denominata “Novafeltria”, in esame, l’affissione è stata certificata dal Comune di Novafeltria, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0596348 del 15/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 20 aprile 2019 al 05 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all’Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 2. Ricade nell’ATC RN2 ed interessa amministrativamente il Comune di Novafeltria. Occupa una superficie geografica di ha. 136,06 e SASP di ha. 121,02 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina/bassa montagna riminese (in particolare presenza diffusa di seminativi e pascoli inframezzati da siepi e piccole macchie boschive). La nuova Zona è contigua alla Zona di Ripopolamento e cattura esistente di Ponte Santa Maria Maddalena e beneficia pertanto di irradiazione in particolare di lepri da questa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato è per la totalità ricompreso nel SIC/ZPS – IT4090004 SIC/ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia

Finalità/Obiettivi

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano, medio elevata per la lepre e la pernice. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere nell'arco di 5 anni:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.
- produzione di fagiano, mediante catture regolari e mediamente costanti.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale con presenza di agricoltura a basso impatto ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta dei terreni da interessare a colture a perdere deve cadere esclusivamente su terreni già coltivati o su terreni incolti da meno di 2 rotazioni trattandosi di un SIC/ZPS si ritiene che non debbano essere interessati i terreni saldi). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare incolti da meno di 2 rotazioni consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area sono previste immissioni di lepri e fagiano, valutate sempre sulla base dei censimenti che verranno effettuati, con lo scopo di incrementare e consolidare le popolazioni presenti. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere esclusivamente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o da strutture fisse di allevamento estensivo sempre in ambito provinciale.

Piano dei prelievi

Le attività di cattura lepri avranno inizio dal secondo anno di istituzione, previa verifica della popolazione in base ai risultati dei censimenti annuali (verranno effettuati un censimento notturno primaverile ed uno autunnale con impiego di fari su percorsi fissi). Stesso discorso anche per la cattura dei fagiani, che sarà valutata sempre sulla base dall'esito dei censimenti annuali della popolazione (censimento al canto e verifica riproduttiva).

ZRC denominata “San Martino in XX”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione ai contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 - 2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, ai fini dell’incremento dell’irradiamento di fauna stanziale nel territorio. Il perimetro e la dimensione risultano adeguati a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui.

Descrizione dei confini

Partendo dall’intersezione tra la S.P. n. 69 (Via Santa Cristina) e Via Tomasetta si percorre tutta la via Tomasetta fino all’incrocio con Via Covignano, qui si gira a destra e si prosegue sino all’intersezione con la S.P. n. 49 (Via San Martino in XX), poi si svolta a destra e si procede lungo questa S.P. fino all’incrocio con la S.P. n. 69 (Via Santa Cristina), poi nuovamente a destra fino a giungere di nuovo all’intersezione con Via Tomasetta.

Publicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all’istituzione della ZRC denominata “San Martino in XX”, in esame, l’affissione è stata certificata dal Comune di Rimini, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0587290 del 09/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 19 aprile 2019 al 28 giugno 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all’Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all’interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell’A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Rimini.

Occupava una superficie geografica di ha 221,51 e SASP di ha 195,79 ed è caratterizzata da colture quali frutteto e seminativi.

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per lepore e media per fagiano e medio bassa per starna. Non rientra nell’area a vocazione per la pernice rossa

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell’area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiectivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepore; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini delle siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista l'immissione di esemplari di riproduttori fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e fagiani.

Qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno comunque essere effettuate delle azioni di cattura anche ai fini della prevenzione danni alle colture presenti.

Cartografia ZRC San Martino in XX



ZRC denominata “Verucchio”

Motivazione dell’istituzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in ossequio ai contenuti del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, si ritiene opportuno istituire l’area protetta già presente nella precedente pianificazione provinciale, escludendo la porzione di territorio ad est (territorio compreso tra la SP. 15 bis e la via Brocchi) in cui si è verificata la forte presenza di ungulati, in particolare cinghiale, causa di gravi problematiche alla circolazione stradale ed ingenti danni alle coltivazioni agricole.

La Superficie della ZRC, rispetto alla precedente estensione, è stata per compensazione aumentata nella parte sud inglobando l’area di rispetto ATC RN1 denominata “Lazzara”. L’area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepore, fagiano e pernice rossa) e vocazionalità mediamente bassa per la starna. L’area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località “Villa Verucchio”, dalla rotonda di intersezione tra la Strada provinciale 258 e la Strada provinciale 15 bis, si procede in direzione sud est lungo la Strada provinciale 15 bis fino all’incrocio con la Via Brocchi. Qui si gira a destra e si prosegue in direzione sud lungo la Via Brocchi fino all’intersezione con la Strada provinciale 15 bis. Qui si gira nuovamente a destra e seguendo la Strada provinciale si risale il crinale fino a raggiungere le pendici della rupe di Verucchio in prossimità dell’incrocio con la Strada provinciale 32. Di qui a sinistra lungo la Strada provinciale 32 fino all’incrocio con la via Doccio, per poi procedere a destra in direzione sud, lungo la via Doccio, fino all’incrocio con la Strada provinciale 15 bis. Di qui a sinistra lungo la Strada provinciale 15 bis passando per la località “Brigida” fino alla strada di ingresso dell’“Oasi WWF Cà Brigida”. Da qui, svoltando a sinistra, si percorre la strada in direzione sud fino all’intersezione con la linea elettrica ad alta tensione che corre da nord est a sud ovest. Qui si segue la linea elettrica in direzione sud ovest fino all’intersezione con la Via Cà Gacci e da qui, percorrendo la stessa in direzione est si sale fino al primo incrocio. Qui si gira a destra e si percorre la Via Cà Gacci fino alla prima strada bianca a destra. Si percorre questa seguendo il confine nord della ex area di Rispetto “Lazzara” sino all’intersezione con la Via Lazzara. Qui si gira nuovamente a destra fino all’intersezione la Strada provinciale 258 (Marechiese) in località “Dogana di Verucchio”, da qui si percorre la Strada provinciale 258 in direzione nord/nord est fino a raggiungere la rotonda di intersezione con la Strada provinciale 15 bis (punto di partenza).

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994)

Si dà atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 557 dell’8 aprile 2019, con la quale si propone la perimetrazione ai fini del rinnovo e della istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Oasi di Protezione del territorio della Provincia di Rimini, è stata trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Rimini competenti per territorio, con nota prot. PG/2019/0395828 del 19/04/2019, per l’affissione all’Albo Pretorio telematico, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini delle ZRC/Oasi.

Relativamente all’istituzione della ZRC denominata “Verucchio”, in esame, l’affissione è stata certificata dal Comune di Verucchio, competente per territorio, con Relata prot. di ricevimento PG/2019/0588241 del 10/07/2019 (pubblicazione avvenuta dal 24 aprile 2019 al 03 luglio 2019).

Si dà atto inoltre che la proposta di istituzione, modifica e rinnovo delle Oasi e ZRC del territorio della Provincia di Rimini è stata posta all’Ordine del Giorno nelle Commissioni Consultive territoriali del 31 gennaio 2019 e del 7 febbraio 2019.

Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 19, comma 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno dei comprensori omogenei CO1 e CO2. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente il Comune di Verucchio. La ZRC ha una superficie totale di ha 350,44 ed una SASP di ha 290,33 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

Circa 300 ha della porzione nord della ZRC erano già in precedenza interdetti all'attività venatoria dal 2016, in quanto già facenti parte della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Verucchio".

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Non sono presenti Aree di Rete Natura 2000

Finalità/Obiettivi

L'area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre, fagiano e pernice rossa) e vocazionalità mediamente bassa per la starna. L'area è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie migratorie, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione. Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di raggiungere nell'arco di 5 anni:

- affermazione ed incremento della lepre (tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 12 capi/kmq.);
- produzione di fagiano, mediante catture regolari e mediamente costanti.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodi, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche,

ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m. L'impianto di colture a perdere può risultare utile anche nella gestione dei popolamenti di ungulati; la formazione di coltivazioni destinate a questi animali in zone particolarmente boscate e relativamente povere di alimenti, consentono di preservare le colture agrarie di reddito dall'azione alimentare di questi selvatici, limitando l'entità dei danni alle coltivazioni. Tra le specie coltivabili particolarmente appetite dagli ungulati si consigliano cavolo da foraggio, rapa, segale, grano saraceno, mais, graminacee e leguminose foraggiere.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare. Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area sono previste immissioni di lepre e fagiano, valutate sempre sulla base dei censimenti che verranno effettuati, con lo scopo di incrementare e consolidare le popolazioni presenti.

I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere esclusivamente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o da strutture fisse di allevamento estensivo, sempre in ambito provinciale.

Piano dei prelievi

Nella porzione della ZRC già sottoposta a vincolo di protezione da diversi anni si prevede di dare continuità alla attività di cattura di lepri e fagiani. Nella parte aggiunta, rispetto alla precedente estensione, le attività di cattura lepri avranno inizio dal secondo anno di istituzione, previa verifica della popolazione in base ai risultati dei censimenti annuali (verranno effettuati un censimento notturno primaverile ed uno autunnale con impiego di fari su percorsi fissi). Analogamente anche la cattura dei fagiani sarà valutata sempre sulla base dall'esito dei censimenti annuali della popolazione (censimento al canto e verifica riproduttiva).

ZRC denominata "Verucchio"



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1354

Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia Parma ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visto, altresì, l'art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata

dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l'articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante "Zone di rifugio" che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di "Zone di rifugio" ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";

Visto altresì il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta un'attuale presenza di n. 130 "Oasi di protezione, n. 530 "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" e n. 367 "Zone di rifugio", su base provinciale;

- al punto 3.2 – parte seconda – definisce, tra l'altro, quale macro-obiettivo di pianificazione, una revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee che suddividono

il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche sull'assetto esistente, anche in relazione a:

- casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali;
- indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi;
- piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

Dato atto che con nota protocollo NP/2019/16519 del 10 giugno 2019, conservata e registrata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, il Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Parma, ha evidenziato che:

- è stato avviato il procedimento per la revisione delle zone di protezione a seguito dell'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

- tale revisione, considerato il tempo necessario per effettuare le corrette analisi tecniche impone la necessità di individuare soluzioni temporanee al fine di dare continuità di protezione al territorio e alle specie protette ivi presenti;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Parma, con la revisione sopra richiamata propone di istituire 111 Zone di Rifugio per una Sasp totale provinciale di ha 38.461,00 in corrispondenza delle aree protette in precedenza già presenti sul territorio provinciale e di quelle che saranno oggetto di proposta di nuova istituzione e che necessitano di tutela temporanea in attesa che si completi l'istruttoria per la definitiva proposta di nuova pianificazione territoriale;

Rilevato che le Zone di Rifugio che si propone di istituire sono state riportate in formato "shapefile", predisposto dal predetto Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Parma ed acquisito agli atti del Servizio Attività Faunistico-venatoria e Pesca al protocollo n. NP/2019/16519 già citato, che costituisce la base cartografica per l'esatta definizione perimetrale delle Zone da istituire;

Rilevato inoltre che il vigente Piano faunistico-venatorio regionale prevede l'istituzione delle Zone di rifugio, tra l'altro, quando si rende necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'istituzione delle Zone di rifugio di che trattasi, così come descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che tutte le aree non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 2 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura e Pesca;

Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone,

finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto infine, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2019/2020, salvo istituzione/modifica/revoca anticipata derivante dall'esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire le Zone di rifugio ricadenti nel territorio di Parma, di cui all'articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che le aree non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all'Allegato 2 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura e pesca;

5) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

6) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994, in merito all'istituzione delle Zone di rifugio indicate al precedente punto 2);

7) di stabilire, altresì, che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 6) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;

8) di stabilire inoltre che il vincolo di protezione delle zone di cui al precedente punto 2) determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020 salvo che, all'esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso, non si proceda alla conversione di dette Zone in ZRC o Oasi, ovvero alla revoca anticipata;

9) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1


Zone di Rifugio di Parma


	ATC	comprendorio	Nome	Comune	superficie	Sasp
1	PR1	C1	Balsemano	Busseto-Polesine	152,00	141,00
2	PR1	C1	Bonatto	Soragna	421,00	385,00
3	PR1	C1	Bora	Zibello	254,00	250,00
4	PR1	C1	Busseto-Semoriva	Busseto	1.325,00	1.133,00
5	PR1	C1	Casa Nuova	Zibello	119,00	103,00
6	PR1	C1	Crocilone	Roccabianca	511,00	472,00
7	PR1	C1	Desiderata	Polesine P.se	434,00	428,00
8	PR1	C1	Diolo-Chiavica	Busseto-Soragna	64,00	60,00
9	PR1	C1	Gazzolo-Chiusa Ferranda	Soragna	282,00	271,00
10	PR1	C1	Lazzari-Balanzona	Soragna	335,00	205,00
11	PR1	C1	Madonna del Rosario	Busseto	217,00	201,00
12	PR1	C1	Motta	Polesine P.se	516,00	469,00
13	PR1	C1	Palazzo delle Banzole	Busseto	51,00	46,00
14	PR1	C1	Pieveottoville	Polesine P.se-Zibello-Roccabianca	555,00	414,00
15	PR1	C1	Pradelle Stagno	Roccabianca	181,00	165,00
16	PR1	C1	S. Franca	Polesine P.se	266,00	234,00
17	PR1	C1	S. Rocco	Roccabianca	149,00	136,00
18	PR1	C1	S.Andrea-S.Rocco	Busseto	916,00	752,00
19	PR1	C1	Zecca-Soragna-Ruzza	Soragna	607,00	590,00
20	PR2	C1	Bellena	Fontevivo-Fontanellato	315,00	275,00
21	PR2	C1	Bosco di Sotto	San Secondo-Fontanellato	101,00	101,00
22	PR2	C1	Casalbarbato	Fontanellato	607,00	518,00
23	PR2	C1	Casalfoschino	Sissa	274,00	265,00
24	PR2	C1	Castellaccio	Fontanellato	62,00	62,00
25	PR2	C1	Castellaicardi	San Secondo	270,00	244,00
26	PR2	C1	Cave	San Secondo P.se	69,00	69,00
27	PR2	C1	Cepim	Fontevivo	562,00	221,00
28	PR2	C1	Colombarola	Fontevivo	467,00	383,00
29	PR2	C1	Coltaro	Sissa	690,00	668,00
30	PR2	C1	Corte del Grugno	Fontanellato	155,00	144,00
31	PR2	C1	Fienilbruciato	Fontanellato-Fontevivo	281,00	218,00
32	PR2	C1	Fienilnuovo	Fontanellato-Fontevivo	339,00	277,00
33	PR2	C1	Fornace	San Secondo P.se	265,00	233,00
34	PR2	C1	Garzaia Zamorani	Sissa	13,00	7,00
35	PR2	C1	Pavarara Colombarone	San Secondo	278,00	272,00
36	PR2	C1	Pizzo	San Secondo P.se	123,00	119,00
37	PR2	C1	Ronco	Trecasali	343,00	276,00
38	PR2	C1	Sabbioni	Fontanellato	292,00	275,00
39	PR2	C1	San Secondo	San Secondo	182,00	156,00
40	PR2	C1	Sissa	Sissa-Trecasali	986,00	901,00
41	PR2	C1	Toccalmatto	Fontanellato	531,00	448,00
42	PR2	C1	Trecasali	Trecasali	502,00	472,00
43	PR2	C1	Vescovado	Sissa	229,00	228,00
44	PR3	C1	Bosco	Torrile-Colorno	346,00	333,00
45	PR3	C1	Colorno-S. Polo	Colorno-Mezzani	1.935,00	1.683,00
46	PR3	C1	Cornazzano	Parma	63,00	61,00
47	PR3	C1	Cortile San Martino	Parma	1.097,00	843,00
48	PR2-Pr3	C1	Fontevivo	Fontevivo-Parma	281,00	249,00
49	PR3	C1	Fraore	Parma	261,00	216,00
50	PR3	C1	Frassinara	Sorbolo	29,00	29,00
51	PR3	C1	Garzaia di Casaltone	Parma	30,00	27,00
52	PR3	C1	Golena di Sanguigna	Colorno	83,00	83,00
53	PR3	C1	Golese	Parma	677,00	564,00
54	PR3	C1	Mezzani 1	Mezzani	286,00	283,00
55	PR3	C1	Mezzani 2	Mezzani	438,00	379,00
56	PR3	C1	Moletolo	Parma	344,00	230,00
57	PR3	C1	Rivarolo	Torrile	171,00	155,00
58	PR3	C1	S. Andrea a Mane	Torrile	254,00	238,00
59	PR3	C1	S. Lazzaro	Parma	884,00	767,00
60	PR3	C1	Sorbolo	Sorbolo	1.118,00	882,00
61	PR3	C1	Torrile	Torrile	171,00	163,00
62	PR3	C1	Ugozzolo	Parma	505,00	189,00

Zone di Rifugio di Parma


	ATC	comprendorio	Nome	Comune	superficie	Sasp
63	PR4	C1	Baganza	Parma	90,00	78,00
64	PR4	C1	Bannone	Traversetolo-Montechiarugolo	374,00	243,00
65	PR4	C1	Casse di espansione dell'Enza	Montechiarugolo	326,00	200,00
66	PR4	C2	Castignano	Langhirano	125,00	120,00
67	PR4	C2	Cronovilla	Traversetolo-Montechiarugolo	98,00	94,00
68	PR4	C1	Gaione	Parma	709,00	392,00
69	PR4	C1	Gatti	Montechiarugolo	323,00	270,00
70	PR4	C1	La Torretta	Traversetolo-Montechiarugolo	225,00	217,00
71	PR4	C2	Le Valli	Traversetolo	111,00	109,00
72	PR4	C2	Lupazzano	Neviano Arduini	110,00	102,00
73	PR4	C1	Marano	Parma	236,00	214,00
74	PR4	C1	S. Lazzaro	Parma	1.763,00	1.512,00
75	PR4	C2	Tassara	Lesignano dè Bagni	455,00	441,00
76	PR4	C1	Traversetolo	Traversetolo-Montechiarugolo	663,00	552,00
77	PR4	C1	Val Parma	Langhirano-Lesignano-Parma-Traversetolo-Montechiarugolo	2.181,00	1.845,00
78	PR4	C2	Vidiana	Langhirano	305,00	259,00
79	PR4-PR5	C2	Monte Lavacchio-Monte Castellaro	Neviano Arduini	355,00	351,00
80	PR4-PR8	C1	Carignano	Parma-Collecchio	221,00	209,00
81	PR5	C1	Taro	Berceto	224,00	204,00
82	PR5-PR6	C2	Roccamurata	Borgo Val di Taro-Berceto	550,00	532,00
83	PR6	C3	Monte Penna	Bedonia-Tornolo	602,00	602,00
84	PR6	C2	Taro	Borgo Val di Taro	93,00	90,00
85	PR6	C2	Val Vona	Borgo Val di Taro	81,00	80,00
86	PR6	C2	Vignole	Borgo Val di Taro	188,00	147,00
87	PR7	C1	Carzole	Fidenza	545,00	414,00
88	PR7	C1	Le Chiuse	Fidenza-Busseto	539,00	469,00
89	PR7	C1	Montauro	Salsomaggiore-Fidenza	949,00	840,00
90	PR7	C2	Pellegrino	Pellegrino P.se	386,00	384,00
91	PR7	C1	Salsomaggiore	Salsomaggiore	179,00	145,00
92	PR7	C1	Siccomonte	Fidenza	333,00	320,00
93	PR7	C1	Villachiarà	Fidenza	883,00	776,00
94	PR8	C1	Baganza	Felino - Sala Baganza	506,00	186,00
95	PR8	C2	Castagnola	Varano Melegari	280,00	242,00
96	PR8	C2	Castellaro	Medesano	199,00	199,00
97	PR8	C1	Castellazzo	Noceto	409,00	370,00
98	PR8	C2	Ceno	Varano Melegari	375,00	343,00
99	PR8	C1	Farnese	Parma	96,00	71,00
100	PR8	C1	Fornovo	Fornovo Taro - Collecchio	795,00	601,00
101	PR8	C1	Il Duca	Noceto	191,00	168,00
102	PR8	C1	Martinella	Parma	1.250,00	618,00
103	PR8	C1	Medesano	Medesano	1.219,00	982,00
104	PR8	C1	Monte Piè	Medesano-Noceto	330,00	323,00
105	PR8	C1	Mulattiera	Collecchio	395,00	375,00
106	PR8	C1	San Martino	Collecchio-Parma	97,00	87,00
107	PR8	C2	Sivizzano	Fornovo Taro	147,00	140,00
108	PR8	C1	Taro	Noceto	281,00	206,00
109	PR8	C2	Terrarossa	Terenzo	108,00	108,00
110	PR8	C1	Zanfurlina	Noceto	93,00	74,00
111	PR9	C2	Bertorella	Albareto	581,00	496,00

Zone di Rifugio - ATC PR01







Zone di Rifugio - ATC PR02




Zone di Rifugio - ATC PR03




Zone di Rifugio - ATC PR04




Zone di Rifugio - ATC PR05




Zone di Rifugio - ATC PR06



Zone di Rifugio - ATC PR07



Zone di Rifugio - ATC PR08



Zone di Rifugio - ATC PR09

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2019, N. 1360

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi - in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato del Reg. (UE) n. 316/2019, e del Reg. (UE) n. 717/2014 - per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - Anno 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla sopra citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della

citata Legge Regionale n. 8/1994 poi disposta con Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. n. 1/2016, recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole" che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l'altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria", punto (143) lett.(e) e (144) lett.(g) relativi, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette nonché il punto (155) che fissa l'intensità massima dell'aiuto per tale finalità all'80% dell'investimento che può essere aumentato al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari;

- la "Comunicazione della Commissione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 403/06 del 9 novembre 2018, relativa alla modifica dei sopraccitati "Orientamenti", con la quale, tra l'altro, viene modificato il predetto punto (155) prevedendo che l'intensità dell'aiuto finalizzato a prevenire danni da fauna selvatica protetta possa essere aumentata al 100% dell'investimento;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", così come modificata

dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 con la quale sono state recepite le sopracitate modifiche agli “Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura” nonché al Reg. (UE) n. 1408/2013;

Atteso che i suddetti criteri erano stati oggetto di specifica notifica alla Commissione Europea che con Decisione SA 48094 (2017/N) del 27 novembre 2017 li aveva ritenuti conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato così come conforme ha ritenuto la relativa modifica esprimendo parere favorevole con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

Dato atto pertanto che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994, possono essere riconosciuti come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta si applicano le condizioni e i criteri definiti nella citata deliberazione n. 364/2018, così come modificata con deliberazione n. 592/2019;

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica non protetta ai sensi delle disposizioni internazionali e nazionali e da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019;

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014;

Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità 2019)”;

- la L.R. 27 luglio 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021” e s.m.i.;

Rilevato che i predetti criteri stabiliscono inoltre che la Regione, nei limiti della disponibilità del bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di apposito bando che definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo di che trattasi;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all'approvazione di uno specifico bando per l'erogazione di aiuti per l'acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all'allegato parte integrante della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare uno specifico bando per la presentazione delle

- domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di destinare agli interventi oggetto del Bando di cui al presente atto risorse pari ad Euro 400.000,00 stanziare sul capitolo U78073 "Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2019-2021 – anno di previsione 2020;
 4. di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca.

Allegato parte integrante - 1

BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECHNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **animali selvatici protetti** alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020;

Per "specie protette" si intendono:

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della legge n. 157/1992;
- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni **da specie non protette** ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in

regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel **limite massimo di Euro 20.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati **da uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca ed acquacoltura nel **limite massimo di Euro 30.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo e disciplina le modalità per la presentazione delle domande.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole, la legittima disponibilità dell'azienda nell'ambito della quale agisce l'intervento;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, per gli aiuti de minimis pari ad Euro 20.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti) per richieste di contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette di cui al secondo alinea del precedente punto 1;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 717/2014 per gli aiuti de minimis nel settore ittico pari ad Euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti) per richieste di contributi per la prevenzione dei danni da uccelli ittiofagi di cui al terzo alinea del precedente punto 1.

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;

- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2020;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall'Amministrazione competente;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza). Informazioni relative alle zone soggette a tutela sono reperibili sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio> mentre la cartografia relativa alla tavola di tutela paesaggistica è consultabile sul sito

<https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html>;

- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 400.000,00 stanziata sul capitolo 78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2019-2021 – anno di previsione 2020.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00.

Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 20.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima

impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il 25 ottobre 2019 con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 25 ottobre 2019;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

Al fine di svolgere i necessari controlli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le dichiarazioni sostitutive del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Servizio Territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992
5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura
4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000
3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio
2 punti

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato:

- Allevamenti zootecnici
- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole
- Allevamenti ittici
- Seminativi

In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell'intervento. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca i suddetti atti entro il 20 dicembre 2019.

Dopo l'acquisizione di tali atti, il Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione dei citati Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 per le verifiche previste. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite "De minimis".

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà successivamente:

- alla formalizzazione dell'esito della complessiva istruttoria, all'approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, entro il 30 gennaio 2020. **Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;**
- a trasmettere, entro i successivi 5 giorni, ai Servizi Territoriali l'atto di approvazione della graduatoria unica regionale e di concessione degli aiuti per le conseguenti comunicazioni ai soggetti interessati.

I Servizi Territoriali, prima dell'approvazione della graduatoria sulla base dei dati forniti dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, provvederanno all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per le imprese beneficiarie del contributo.

Il Responsabile del procedimento per la fase di predisposizione della graduatoria e degli atti di concessione e liquidazione degli aiuti è la Dott.ssa Maria Luisa Zanni mentre l'adozione dei provvedimenti spetta al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatoria e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

I responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato C.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2020 **pena la revoca dell'aiuto.**

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario:

- successivamente alla presentazione della domanda di aiuto;
- supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2020 - pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2020.

Nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro 30 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto come meglio specificato nel paragrafo precedente.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia delle fatture elettroniche di acquisto;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi;
- eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. È pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito o estratto conto della carta di credito.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare:

- da controlli "amministrativi" su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto;
- da collaudo "in loco", in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo;
- dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria e ai controlli antimafia, se necessari in relazione alla scadenza della comunicazione acquisita in fase di ammissibilità.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche finali di cui sopra, il Servizio Territoriale competente provvederà a redigere specifici atti - da trasmettere al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - contenenti i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto e del relativo aiuto liquidabile. I Servizi Territoriali dovranno inoltre approvare appositi atti relativi alle eventuali revoche da disporre evidenziandone le motivazioni e gli esiti del contraddittorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Gli atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.

10. REVOCHE E SANZIONI

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente previsti nel presente bando.

Nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni

agevolazione in materia di agricoltura.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 364/2018, come modificata dalla deliberazione n. 592/2019 e alle previsioni vigenti in materia di aiuti *de minimis* nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 quanto al settore ittico nonché in materia di procedimento amministrativo.

ALLEGATO A**CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DEGLI ALLEVAMENTI O DELLE PRODUZIONI AGRICOLE**

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione finanziati dal bando.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore previa specifica autorizzazione della Regione.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

1. Difesa del bestiame dalla predazione da lupo

Recinzioni: di seguito sono descritte alcune tipologie di recinzioni di comprovata efficacia per la difesa da lupo e altri canidi. Si ricorda che Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli, scalandrini o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi. Non è una soluzione da utilizzare per la recinzione di aree di pascolo.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini), con reti zincate a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. La recinzione dovrà avere una altezza totale di almeno 175 cm e presentare una piegatura antisalto verso l'esterno a 45°. I supporti sono costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente da paleria metallica. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura. La recinzione può essere realizzata anche utilizzando per la parte più bassa una rete come sopra descritta, fino ad almeno 70 cm fuori terra, integrata per la parte più alta con una rete zincata o plastificata più leggera, ben legata alla parte bassa e completata da barriera antisalto.

La barriera antisalto può essere sostituita da un cavo elettrico, posizionato subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato ad elettrificatore che generi impulsi con almeno 3500 volts e 0,3J, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate. In questo caso la rete non potrà essere del tipo plastificato.

Spesa massima ammissibile: euro 10,00/ml.

Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldada da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente paleria metallica. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Spesa massima ammissibile: euro 350 per elettrificatore e impianto di terra o 550 euro se dotati di pannello fotovoltaico (minimo 15w) ed euro 6/ml per l'acquisto complessivo di rete, pali, cavi conduttori, isolatori, cartelli monitori e tester di funzionamento.

Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere gli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire correttamente il profilo del terreno. Possono essere impiegati ad integrazione dei pali di legno, paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm) o paleria in fibra sintetica. I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno posizionati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Spesa massima ammissibile: euro 350 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra o euro 550 se dotati di pannello fotovoltaico ed euro 3/ml per l'acquisto complessivo cavi conduttori, isolatori, pali, cartelli monitori e tester di funzionamento.

Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è finanziata per la protezione degli animali su pascoli turnati.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 110 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria ed eventuale pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di

legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Spesa massima ammissibile: euro 120 per ogni modulo da 50 metri e euro 550 per elettrificatore, batteria, pannello fotovoltaico ed impianto di terra.

Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore, anche se per svolgere efficacemente la propria funzione è importante che sia spostato con frequenza. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come *files* in una scheda di memoria rimovibile, e devono essere riprodotti in maniera casuale per limitare il fenomeno di assuefazione.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (almeno IP 54 o superiore)
- presenza di altoparlante e luci led
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo

Spesa massima ammissibile: euro 450 per dissuasore

Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione degli animali al pascolo durante il pascolo e il ricovero. L'efficacia di questo tipo di prevenzione è legata alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: è finanziato l'acquisto di cani da guardiania di razza Pastore Maremmano-Abruzzese provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali e certificati da un veterinario con specifica esperienza.

L'allevatore è tenuto all'installazione nei punti di accesso ai pascoli dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane e alla stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

Spesa massima ammissibile: euro 500 a cane.

2. Difesa delle produzioni vegetali e degli allevamenti ittici

Recinzioni perimetrale meccanica

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e deve essere chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30. La rete deve essere preferibilmente del tipo rigido utilizzato in edilizia di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20.

Sono ammesse recinzioni realizzate con rete elettrosaldata o zincata a maglia ritorta, interrata, fino ad un'altezza di 70 cm e rete più leggera (zincata o plastificata) per la parte più alta, fino alle altezze indicate. Nel caso in cui fosse impossibile interrare la rete per evitare lo scavo è possibile utilizzare una fascia di rete posta esternamente alla recinzione, appoggiata al terreno e legata alla rete verticale. La rete dovrà essere di tipo zincato a maglia sciolta, per una larghezza di almeno 60 cm e mantenuta salda al terreno con ponticelli metallici o altra soluzione.

Per la lepre, l'istrice e i roditori rete elettrosaldata con maglia cm.7 per gli adulti e cm.4 per i piccoli, meglio se interrata. L'altezza è fissata a 1 metro.

Spesa massima ammissibile: euro 8,00/ml.

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento. Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

Spesa ammissibile: rete per frutteti euro 0,15/mq e rete per allevamenti ittici euro 1,30/mq.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete fissata su pali di supporto a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

Spesa massima ammissibile: euro 0,38 (60cm), euro 1,40 (cm.120), euro 2,00 (cm.180)

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente generata da elettrificatori di adeguata potenza in funzione della dimensione della recinzione e della tipologia di cavi usata; gli elettrificatori possono essere alimentati da linea elettrica pile, batterie. In questo caso possono essere integrati da pannello fotovoltaico correttamente dimensionato. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere collegato con idoneo impianto di terra. In taluni casi può essere previsto il collegamento del polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani in linea d'aria dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 0,3J (joules) e 3500 volts, e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

Spesa massima ammissibile: euro 350 per elettrificatore o euro 550 se dotato di pannello

fotovoltaico, batteria ed impianto di terra ed euro 3/ml per l'acquisto complessivo cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli.

Dissuasori faunistici

Acustici

Spesa massima ammissibile: cannoncini a gas per avifauna euro 300,00 dissuasori vocali euro 450,00 (tale presidio non è ritenuto idoneo per la specie cinghiale e limitatamente efficace per i cervidi).

Visivi

Spesa massima ammissibile: pallone a elio antivolatili euro 150,00; kit palloni predator euro 30,00.

Dissuasori ad ultrasuoni specifici per le specie di interesse con le seguenti caratteristiche:

- Capacità di alimentazione autonoma tramite uso di energie alternative
- Allocazione dinamica di un vasto range di frequenze di banda ultrasonica
- Eventuale localizzazione mediante GPS Tracker (ricevitore GPS e ricetrasmittitore GSM/GPRS integrato)
- Eventuale telegestione da remoto mediante rete mesh multihop a basso consumo energetico

Spesa massima ammissibile: euro 450 per dissuasore

ALLEGATO B

FAC-SIMILE domanda

AL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA DI _____**Oggetto: L.R. 8/1994 - Acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica
sulle produzioni agricole. Domanda concessione aiuto.**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

titolare (o legale rappresentante) dell'impresa denominata _____

ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 classificata:

 microimpresa piccola impresa media impresa Individuale Non individuale

1. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

2. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

3. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

4. Nominativo socio _____

codice fiscale _____

CUAA azienda _____

Domicilio o sede legale (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti
inerenti le pratiche in corso*)

indirizzo _____ numero civico _____

C.A.P. _____ Comune _____

telefono _____ fax _____

e-mail _____ @ _____

Pec _____ @ _____

chiede

di ottenere un contributo per l'acquisto di presidi di prevenzione (*barrare di seguito il punto interessato*)

- per danni da specie protette o in zone protette così come definite nel bando regionale
- per danni da specie non protette ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019
- per danni da uccelli ittiofagi negli allevamenti ittici ai sensi del Reg. (UE) n. 717/2014

pari al 100% del valore di acquisto nei limiti di spesa indicati nell'allegato A alla deliberazione n. ____/2019, nonché nei limiti di aiuto concedibile di cui ai predetti Regolamenti per le tipologie assoggettate, del/dei seguenti interventi di prevenzione dei quali si riporta una stima della necessità e del costo.

DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA LUPO

Recinzione metallica fissa: metri _____ € _____

Recinzione mista fissa: Elettificatore+batteria+impianto terra € _____

Perimetro recinzione metri lineari _____

n° fili _____ metri totali _____ € _____

Recinzione elettrificata semipermanente

Elettificatore+batteria+impianto terra € _____

Perimetro recinzione metri lineari _____

n° fili _____ metri totali _____ € _____

Recinzione mobile elettrificata

Elettificatore+batteria+impianto terra € _____

Numero moduli da 50 metri _____ € _____

Dissuasori acustici luminosi n° _____ € _____

Cani da guardiania n° _____ € _____

Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento)

spesa € _____

DIFESA DELLE PRODUZIONI VEGETALI E DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI

- Recinzione perimetrale meccanica metri _____ € _____
- Protezione meccanica antiuccelli metri _____ € _____
- Protezioni meccaniche individuali n° _____ € _____
- Recinzioni elettriche: Elettrificatore+batteria+impianto terra € _____

Perimetro recinzione metri lineari _____

n° fili _____ metri totali _____ € _____

 Dissuasori faunistici:

Acustici n° _____ € _____

Visivi n° _____ € _____

Ad ultrasuoni n° _____ € _____

- Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda (descrivere brevemente la tipologia dell'intervento)

_____ spesa € _____

SPECIE FAUNISTICA OGGETTO DI PREVENZIONE	TIPOLOGIE PRODUTTIVE OGGETTO DI PREVENZIONE
<input type="checkbox"/> Capriolo (C) <input type="checkbox"/> Cervo (C) <input type="checkbox"/> Cinghiale (C) <input type="checkbox"/> Cornacchia grigia (C) <input type="checkbox"/> Daino (C) <input type="checkbox"/> Fagiano (C) <input type="checkbox"/> Gazza (C) <input type="checkbox"/> Ghiandaia (C) <input type="checkbox"/> Gruccione (P) <input type="checkbox"/> Istrice (P) <input type="checkbox"/> Lepre (C) <input type="checkbox"/> Lupo (P) <input type="checkbox"/> Oca selvatica (P) <input type="checkbox"/> Picchio (P) <input type="checkbox"/> Piccione (P) <input type="checkbox"/> Storno (P) <input type="checkbox"/> Tortora dal collare (P) <input type="checkbox"/> Tortora comune (C) <input type="checkbox"/> Uccelli ittiofagi (P) <i>(es. airone, cormorano, gabbiano)</i> <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <hr/>	<input type="checkbox"/> Allevamento zootecnico <input type="checkbox"/> Frutteti e vigneti in allevamento o colture orticole <input type="checkbox"/> Allevamento ittico <input type="checkbox"/> Seminativo

(C) = specie cacciabile (P) = specie protetta

UBICAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO:

Comune	Sezione	Foglio	Particelle	Titolo di possesso (*)

(*) proprietà, affitto, comodato, usufrutto, uso, enfiteusi, ecc.

A tal fine si impegna a:

—concludere l'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2020;

- provvedere, entro la data indicata nell'apposita sezione e comunque non oltre il mese di giugno 2020, alla messa in opera delle recinzioni fisse o elettrificate perimetrali qualora oggetto di finanziamento;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. E' consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall'Amministrazione competente;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o al passaggio di proprietà nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;
- presentare la domanda di liquidazione al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto;

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del

medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace**dichiara:**

- di essere in possesso di partita IVA n° _____ fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- di essere di essere iscritto alla C.C.I.A.A., fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- di essere iscritto all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- di essere registrato presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto con il seguente codice (BDN) _____ e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia e in possesso del seguente codice _____;
- di non trovarsi in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- di non essere soggetto a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- di non essere in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti;
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa in coda al presente modello, di cui dichiaro di aver preso visione;

dichiara inoltre:

- che la/le produzioni oggetto di protezione ricadono **per almeno il 70%:**
 - in Parco, Riserva Naturale o Oasi di Protezione
 - in Rete Natura 2000
 - in Centro Pubblico di Produzione della fauna, Zona di Ripopolamento e Cattura o in Zona di Rifugio
- con riferimento alla richiesta di prevenzione **per danni da specie non protette o in zone non protette** così come definite precedentemente:
 - di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto

di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ.mod., nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ. mod.;

- di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ.mod., nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ. mod. nella somma di € _____, riferita all'intervento _____, attivato dall'ente _____;

- con riferimento alla richiesta di prevenzione **per danni da uccelli ittiofagi**:

- di **non aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (per il settore ittico);

- di **aver percepito**, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 nella somma di € _____, riferita all'intervento _____, attivato dall'ente _____;

N.B. La posizione degli aiuti "de minimis" percepiti è visionabile alla pagina della trasparenza al seguente link: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/> Eventuali modifiche relative al "de minimis" dichiarato, intercorse dopo la presentazione della domanda dovranno essere comunicate nel minor tempo possibile.

comunica

che la data di messa in opera delle recinzioni fisse o elettrificate perimetrali richieste è la seguente:

per la seguente motivazione produttiva e gestionale _____

Luogo e data, _____

In fede _____

Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno dei Servizi territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

Esclusivamente per le finalità previste al successivo punto 6 (Finalità e base giuridica del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la finalità di cui alla concessione ed erogazione dei contributi per presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica di cui all'art.17 della Legge regionale n. 8/1994 e al Bando regionale per la concessione dei relativi contributi per l'acquisto dei presidi.

7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 14 del Regolamento regionale 2007, n. 2.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire la domanda per la richiesta di concessione ed erogazione degli aiuti erogazione dei contributi per l'acquisto di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica di cui all'art.17 della Legge regionale n. 8/1994.

ALLEGATO C-

**INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Indirizzo PEC	Sedi uffici istruttori
PIACENZA	ENRICO MERLI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza	stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza - Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
PARMA	PAOLO ZANZA	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma	stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
REGGIO EMILIA	ANDREA GUALERZI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale - Reggio Emilia (RE)
MODENA	FEDERICA DOTTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena - Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
BOLOGNA	PAOLO BELLETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna - Viale Silvani n°6, 40122 Bologna (BO)
FERRARA	CARLA NEGRETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara - V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara
FORLI'-CESENA	ROSSELLA BRUSCHI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli-Cesena	stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forli-Cesena - Piazza G.B. Morgagni 2 - 47121 Forli (FC)
RAVENNA	GIOVANNI MAZZOLANI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna	stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna - Viale della Lirica, 21 - 48100 Ravenna (RA)
RIMINI	PIER CLAUDIO ARRIGONI	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini	stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini - Via Dario Campana, 64 - 47921 Rimini (RN)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2019, N. 1385

Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione di zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Forlì-Cesena e contestuale istituzione di zone di rifugio (articolo 19 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;
 - la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
 - la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in

materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria' in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accenramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante "Piano faunistico-venatorio regionale", il quale dispone:
 - al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
 - al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
 - l'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante

“Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel soprarichiamato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;
- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:
 - la proposta di che trattasi sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
 - avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;
- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;
- l'art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di

rifugio”, che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
 - sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
- l'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2369 del 21 dicembre 2016, in attuazione di quanto stabilito dal soprarichiamato art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/1994, sono state istituite le Commissioni consultive territoriali in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, nelle composizioni di cui all'Allegato 1 alla medesima deliberazione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l'altro, che:
 - le Oasi:
 - a. sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
 - b. sono caratterizzate dalla presenza dell'UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall'UTO 2 per il 33% e dall'UTO 3 per il 14% circa;

c. il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);

d. dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepre e fagiano;

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

a. sono normativamente finalizzate all'incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

b. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l'85% circa del proprio territorio e dall'UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;

c. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);

d. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiazione naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al punto 3 - parte seconda - recante "PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI", stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);
- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;
- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull'assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le Oasi occorre:

- dare particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la ripermostrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per quelle Oasi incluse totalmente;
- salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l'istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale avvalendosi, tra l'altro, dei seguenti criteri di base:
- in ragione della presenza stabile e dell'utilizzo per la sosta durante i movimenti migratori, delle specie contemplate all'art. 2 della Legge 157/1992 e/o nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE; nonché negli allegati II, III, IV della Direttiva 92/43/CEE;

- vicinanza o contiguità con aree classificate di rilevante interesse ambientale (Parchi, Riserve, ecc.), limitatamente alla possibilità di individuare corridoi ecologici;
- prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
- individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l'effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;
- per quanto riguarda le ZRC occorre:
 - valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all'interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepre e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all'incremento di lepre e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiazione e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell'idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta vocazionalità per la lepre, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all'irradiazione, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;
 - privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell'irradiazione, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione "tradizionale", garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;
 - prevedere programmi poliennali di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1456 del 12 settembre 2016, n. 391 del 19 marzo 2018 e n. 1321 del 2 agosto 2018, con le quali erano state istituite o rinnovate alcune OASI e Zone di ripopolamento e cattura nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta provinciale di Forlì-Cesena n. 110792/2010/541 del 9 novembre 2010, così come modificata con deliberazione provinciale n. 122094/2011/589 del 28 dicembre 2011 nell'ambito del progetto complessivo di gestione faunistico-venatoria dei territori afferenti al Demanio Regionale, previamente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1638 del 3 novembre 2010, successivamente modificata con deliberazione n. 1916 del 19 dicembre 2011, su parere favorevole ISPRA che accertò la validità tecnica ed il valore ambientale e faunistico delle aree in esame;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo NP/2019/9454

del 26 marzo 2019, successivamente integrata con note registrate in atti al protocollo con NP/2019/12413 del 30 aprile 2019 e NP/2019/21689 del 1° agosto 2019, a seguito dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, ha proposto una revisione complessiva degli istituti di protezione su tutto il territorio provinciale descritta nei punti che seguono:

1) istituzione delle Oasi di protezione denominate "Oasi Costiera", "Magliano", "Rio Cozzi" e "Savio" e istituzione delle Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate "Bagnile", "Belvedere", "Ca' Lepre", "Calisese", "Casemurate", "Cesena Nord", "Fiume Montone", "Forlì Est", "Monte Coronaro", "Monte Giusto", "Pallareto", "Pettrignone", "San Giorgio", "Savignano", "Scardavilla", "Trappola", "Villagrappa";

2) conferma delle aree di protezione istituite nell'ambito del piano di destinazione faunistico-venatoria dei terreni del demanio regionale della provincia di Forlì-Cesena, di seguito specificate:

- Oasi di protezione denominate "Monte Collina", "Monte Tiravento", "Monte Marino", "M. Carpano-M. Zuccherodante", "Colorio", "Monte Fumaiolo", "Caresto", "Quarto", "San Valentino" e "Montetiffi";
- Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) denominate "Monte delle Forche";

Rilevato che il predetto Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena ha altresì richiesto la contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2019/2020, di Zone di Rifugio coincidenti con le aree inserite nella proposta di revisione, considerato che la durata dei procedimenti istitutivi di cui all'art. 19, comma 5 e seguenti della L.R. n. 8/1994 si protrarrà ben oltre l'apertura della stagione venatoria anzidetta;

Dato atto che le suddette Oasi e ZRC proposte dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena per la maggior parte costituiscono una conferma o modifica di ambiti protetti, individuati nella precedente pianificazione provinciale o negli atti regionali sopracitati, alcuni con valenze ambientali e faunistiche coincidenti con siti di interesse comunitario per i quali si prospettano norme di tutela;

Rilevato che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato; pertanto la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Verificata la coerenza della proposta d'istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVRE 2018-2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere:

- alla proposta di perimetrazione per l'istituzione delle Oasi di protezione e delle ZRC nel territorio di Forlì-Cesena, come rappresentate nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo e di confermare le undici zone di protezione istituite in ottemperanza e nell'ambito del progetto complessivo di gestione faunistico-venatoria dei territori afferenti al Demanio Regionale, come rappresentate nell'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- alla contestuale istituzione, per la stagione venatoria 2019/2020, di Zone di Rifugio coincidenti con la proposta di perimetrazione quale soluzione temporanea al fine di dare continuità

di protezione del territorio e delle specie protette ivi presenti, in attesa che venga completato il procedimento amministrativo previsto all'art. 19, comma 5 e seguenti della L.R. n. 8/1994 sopra richiamato;

Rilevato che tutte le aree non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto infine di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui ai predetti Allegati 1 e 2 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura e pesca;

Ritenuto, altresì, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di istituzione delle zone protette;

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all'ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza dei suddetti istituti faunistici, al fine di ridurre le eventuali opposizioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati, stabilendo che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020 salvo che non si proceda alla conversione di dette Zone in ZRC o Oasi, mentre il vincolo di protezione delle ZRC o Oasi sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio della provincia di Forlì-Cesena, descritte e rappresentate nell'Allegato 1 della presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di approvare, inoltre, la contestuale istituzione di Zone di Rifugio coincidenti con le aree della proposta di perimetrazione per l'istituzione delle “Oasi” e delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” del territorio della provincia di Forlì-Cesena, descritte e rappresentate nell'Allegato 1 richiamato al precedente punto 2;

4) di confermare le aree di protezione istituite nell'ambito del piano di destinazione faunistico-venatoria dei terreni del demanio regionale, già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1638 del 3 novembre 2010, come modificato dalla deliberazione n. 1916 del 19 dicembre 2011 e rappresentate nell'Allegato 2 della presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui agli Allegati 1 e 2 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura e pesca;

6) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per l'istituzione delle zone protette di cui al precedente punto 2);

7) di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di istruttoria di cui al precedente punto 6) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, entro i successivi 10 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di istituzione delle zone protette di che trattasi, quanto segue:

- i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;

8) di stabilire, inoltre, che il vincolo di protezione delle Zone di Rifugio determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020 salvo che, all'esito del procedimento amministrativo indicato al precedente punto 7), non si proceda alla conversione di dette Zone in ZRC o Oasi;

9) di definire, altresì, che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

10) di dare atto che tutte le aree non ricomprese nella presente deliberazione sono da intendersi non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

11) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

12) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

Oasi denominata “Oasi Costiera”

Motivazione dell'istituzione

L'Oasi di protezione della fauna selvatica “Oasi costiera” è stata istituita dalla Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta n. 45291/2004/258 del 08/06/2004 e successivamente modificata con delibera di Giunta n. 45063/233 del 06/06/2006, fino al termine della stagione venatoria 2008/2009. In fase di prima istituzione interessava i comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli per una superficie geografica complessiva di ha 976.

Con delibera della Giunta provinciale di Forlì-Cesena n. 44957/2009/221 del 12/05/2009 è stata rinnovata con modifiche perimetrali che comportano una riduzione della superficie geografica complessiva portandola a ha 739, fino al termine della stagione venatoria 2013/2014. Nel 2014, la Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta n. 51376/191 del 20/05/2014, ha ulteriormente rinnovato, fino al termine della stagione venatoria 2018/2019, la zona di protezione della fauna selvatica nei comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, per una superficie geografica di ha 739,00 e per una Sasp di ha 339,00.

Nel periodo di validità del vincolo di protezione, l'Oasi ha prodotto i risultati attesi in rapporto alla superficie e al livello di antropizzazione dell'area stessa, raggiungendo gli obiettivi prefissati che sono prevalentemente riconducibili al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento alla fauna ornitica di ambienti umidi e marini.

Le aree costiere della Provincia di Forlì-Cesena sono caratterizzate da una forte presenza antropica che ha cancellato quasi completamente gli elementi di naturalità del territorio. Ciò nonostante, la posizione geografica rende questo tratto costiero importante per il passaggio degli uccelli migratori durante i movimenti pre- e post-riprodotti. La presenza quindi anche di piccole aree di protezione diviene rilevante per la conservazione di queste popolazioni che necessitano durante i loro spostamenti stagionali di aree di sosta e rifugio.

Si propone pertanto l'istituzione della zona protetta, già presente nella precedente pianificazione provinciale come ampiamente illustrato in premessa, stante la rilevanza faunistica della zona in quanto, peraltro, l'area si inserisce come elemento faunistico sussidiario alle Saline di Cervia e conseguentemente al Parco del delta del Po favorendo gli spostamenti a scopo alimentare delle popolazioni di limicoli ivi presenti.

La proposta in oggetto si pone inoltre in ulteriore sintonia con le indicazioni del vigente PFVR 2018-2023 – Parte 2 punto 3.2.1, in ragione di una importante presenza stabile e di sosta durante i movimenti migratori, di specie contemplate all'articolo 2 della Legge n. 157/1992 e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Direttiva uccelli”.

I confini perimetrali dell'Oasi sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'oasi comprende tutta la fascia costiera della provincia di Forlì-Cesena estendendosi parallelamente alla linea di costa, con il confine a nord in corrispondenza della pineta di Zadina, occupando tutta l'area di spiaggia fino oltre la foce del Rubicone, per risalire il corso dello storico fiume sino al ponte limitante l'ex strada statale adriatica e proseguendo fino al limite territoriale del comune di S. Mauro Pascoli, per una superficie totale perimetrata di ha 739,00 e per una Sasp di ha 339,00. La porzione di territorio a mare di Savignano interessa una ampia area verde di proprietà privata, di buon interesse faunistico in quanto ricca di vegetazione. L'oasi comprende altresì i due parchi comunali di Cesenatico (Levante e Ponente per complessivi 56 ha.), in cui è presente uno specchio d'acqua di 30.000 mq.

L'assetto vegetazionale è fortemente condizionato dalla elevata urbanizzazione e antropizzazione dell'area, tuttavia non mancano punti che conservano una certa naturalità, ad esempio la caratteristica pineta di Zadina, con pino domestico (*Pinus pinea*), pino marittimo (*Pinus pinaster*) e olivella selvatica (*Ligustrum vulgare*), i due parchi comunali di Cesenatico, con Tigli (*Tilia spp.*) Pini (*Pinus spp.*) e un fitto sottobosco di Prugnolo (*Prunus spinosa*) e Biancospino (*Crataegus spp.*), alcuni tratti del fiume Rubicone con canna palustre (*Phragmites communis*) e nicchie di sempreverde.

L'arenile è invece ormai totalmente privo di vegetazione naturale pioniera in quanto utilizzato in massima misura con finalità turistico-ricreative.

L'area riveste interesse soprattutto dal punto di vista faunistico, in quanto si trova sulla costa adriatica, da sempre linea migratoria per specie pelagiche e legate agli ambienti umidi costieri. Nell'oasi è infatti possibile osservare la migrazione di numerosissimi laridi appartenenti a molte specie diverse, tra cui:

- il Gabbiano tridattilo (*Rissa tridactyla*),
- il Gabbiano roseo (*Larus genei*), Allegato I direttiva 2009/147/CE e art. 2, L. 157/1992
- il Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Allegato I direttiva 2009/147/CE e art. 2, L. 157/1992
- la Gavina (*Larus canus*), Allegato II, parte B direttiva 2009/147/CE
- il Gabbiano reale del Caspio (*Larus cachinnans*), Allegato II, parte B direttiva 2009/147/CE
- il Gabbiano reale nordico (*Larus argentatus*), Allegato II, parte B direttiva 2009/147/CE
- la Sterna di Rüppel (*Sterna bengalensis*),

solo per citarne alcune.

Meno visibili, ma altrettanto interessanti, le specie di uccelli pelagici che vivono prevalentemente al largo come:

- Labbi (*Stercorarius spp.*)
- Uccelli delle Tempeste (*Hydrobates pelagicus*), Allegato I direttiva 2009/147/CE

Altri gruppi di uccelli ben rappresentati sono quelli degli Svassi (*Podiceps spp.* e *Tachybaptus ruficollis*), e degli Anatidi, con specie relativamente comuni come:

- il Fischione (*Anas penelope*), Allegato II, parte A direttiva 2009/147/CE
- il Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Allegato II, parte A direttiva 2009/147/CE

o specie più rare come:

- l'Edredone (*Somateria mollissima*) Allegato II, parte B direttiva 2009/147/CE
- la Volpoca (*Tadorna tadorna*), art. 2, L. 157/1992

Finalità/Obiettivi

Premesso che il tratto di litorale tra Zadina e la Foce del Rubicone condivide alcune popolazioni di uccelli svernanti nella Salina di Cervia (stazione del Parco regionale del delta del Po e ZPS), e che le due aree sono funzionalmente legate tra loro ci si propone prioritariamente la progettazione e la pianificazione di un piano di coordinamento per la conservazione di queste popolazioni.

Interventi gestionali e piano dei miglioramenti ambientali

In considerazione delle finalità principali della zona protetta, gli interventi di gestione da considerare prioritari potranno riguardare:

- realizzazione di interventi ambientali atti ad aumentare le possibilità di nidificazione e sosta dell'avifauna tipica (conservazione e miglioramento di zone umide e ambienti collegati, realizzazione di siti di nidificazione ad es tramite strutture galleggianti, ecc.);
- azioni di ripristino ambientale e di gestione naturale della spiaggia propedeutiche al ritorno del Fratino come specie nidificante. Questa specie è stata inserita recentemente tra gli elementi di valutazione della Bandiera Blu e rappresenta un simbolo di corretto utilizzo delle spiagge e di capacità di coesistenza tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale;
- realizzazione di strutture idonee alla osservazione e allo studio dell'avifauna (altane, apprestamenti, percorsi, ecc.);
- prevenzione e protezione delle colture agricole anche attuando una gestione faunistica improntata al mantenimento di un corretto equilibrio tra presenze faunistiche e salvaguardia delle attività antropiche e tramite creazione di strutture finalizzate ad ottimizzare le operazioni gestionali della zona;
- indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole ai sensi e per gli effetti degli artt.17 e 18 della L.R. 8/94 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali vincolanti in materia;
- ricognizione e monitoraggio regolare delle risorse ambientali e faunistiche almeno per le specie di maggiore interesse gestionale e conservazionistico e altre attività di studio connesse al miglioramento delle conoscenze scientifiche.

La Sezione di inanellamento degli uccelli dell'area di ricerca BIO-AVM (Area per l'avifauna migratrice) di ISPRA coordina un progetto nazionale di monitoraggio degli uccelli denominato MonITRing che raccoglie informazioni sulle popolazioni degli uccelli italiani. Due stazioni di tale progetto operano in questa area (Foce del Rubicone, Sala di Cesenatico) da diversi anni. I dati raccolti in queste due stazioni concorrono alla produzione di diversi indici nazionali ambientali forniti negli annuari ISPRA e ISTAT.

A livello locale queste informazioni non sono state ancora pienamente utilizzate mentre potrebbero offrire interessanti spunti per interventi di gestione del territorio e didattica ambientale. In effetti l'analisi degli spostamenti degli uccelli migratori, tra l'altro, consente di individuare le connessioni tra aree anche geograficamente molto distanti tra loro ma funzionalmente dipendenti, come ad esempio i siti di riproduzione nord-europei, le aree di sosta durante le migrazioni e i siti di svernamento nel Mediterraneo o in Africa. L'individuazione di questa rete di aree è la base per la costruzione di progetti internazionali di conservazione delle popolazioni e fornisce esempi di immediata comprensione della stretta interdipendenza degli ecosistemi terrestri.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni.

Piano dei prelievi

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previsti prelievi.



Oasi denominata “Magliano”

Motivazione dell'istituzione

L'Oasi di protezione della fauna selvatica “Magliano” è stata la prima Oasi istituita in provincia di Forlì-Cesena ed è presente sul territorio fin dagli anni '80 del secolo scorso. È stata precedentemente rinnovata con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 116752013/49 del 05/02/2013 fino al termine della stagione venatoria 2017/2018.

In riferimento alla stagione venatoria 2018/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art 22 della L.R.8/1994 s.m.i., è stata mantenuta l'area protetta mediante l'istituzione di una zona di rifugio, cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1321 del 02/08/2018.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, l'Oasi ha prodotto risultati più che soddisfacenti in rapporto alla superficie, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati: tutela di habitat di interesse faunistico, finalità di rifugio avifauna.

Si propone pertanto l'istituzione dell'area protetta, già presente nella precedente pianificazione provinciale come ampiamente illustrato in premessa, stante la rilevanza faunistica della zona, evidenziata già negli anni '80, poi meglio delineata da varie ricerche locali, anche ad esempio nel quadro degli elementi conoscitivi correlati ai recenti PFVP provinciali, nonché comprovata dalla successiva istituzione, entro i confini dell'oasi, del SIC IT 40800006 “Meandri del Fiume Ronco”, e anche sulla base del parere favorevole espresso dall'ISPRA nel corso dei recenti rinnovi, da ultimo con nota n.7871/T-B090 del 13/12/2007, P.G.n. 106873/07.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali dell'Oasi sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'oasi di protezione della fauna selvatica denominata “Magliano” è compresa all'interno dell'ATC FC01, in CO 1 e in territorio dei comuni di **Forlì e Forlimpopoli**, per una **SASP di HA. 605**.

La zona interessa il tratto pedecollinare meandri forme del fiume Ronco, con abbondante vegetazione ripariale. L'ambiente principale dell'area interessata dal vincolo è rappresentato da ex cave di ghiaia e bacini derivati. I terreni agricoli circostanti sono interessati da frutteti e vigneti.

Sono presenti colture cerealicole estensive (ca. 25%); boschetti ripariali con vegetazione meso-igrofila (ca. 25%); corpi d'acqua interna con acque correnti e stagnanti (15%); ambienti di macchia e boscaglia (ca. 10%); stagni con vegetazione palustre (5%); Aree sabbiose con substrato nudo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area protetta include buona parte dei territori ricompresi nel SIC IT 40800006 “Meandri del fiume Ronco”.

Finalità/Obiettivi

Conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

Conservazione della morfologia fluviale e delle diverse tipologie di habitat acquatici con particolare riguardo all'integrità degli ambienti di transizione.

Conservazione della fauna ittica e minore.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che

interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidiata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni.

Piano dei prelievi

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previsti prelievi.

Verrà valutata annualmente, sulla base dei censimenti e della eventuale motivata necessità di tutela delle colture agricole la possibilità di procedere alla cattura di lepri e fagiani.



Oasi denominata “Rio Cozzi”

Motivazione dell'istituzione

L'oasi denominata Rio Cozzi è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 114121/2013/326 del 26/08/2013 a far tempo dalla stagione venatoria 2013/2014 e fino al termine della stagione venatoria 2017/2018.

In riferimento alla stagione venatoria 2018/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art 22 della L.R.8/1994 smi, è stata mantenuta l'area protetta mediante l'istituzione di una zona di rifugio, cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1321 del 02/08/2018.

Con la proposta d'istituzione dell'area protetta, già presente nella precedente pianificazione provinciale come ampiamente illustrato in premessa, si vuole sottolineare l'elevato pregio naturalistico che caratterizza una consistente porzione dell'area individuata, coincidente con i territori ricadenti nell'ambito del Sito di Importanza Comunitaria, denominato “Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi” IT 408 0007, area altresì individuata dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) come “Zona di Tutela Naturalistica”. Il PTPR, con l'art. 25, disciplina in modo più puntuale e forte rispetto alle altre categorie di tutela, quegli ambiti territoriali con elevate qualità ambientali (rarietà, diversità, rappresentatività, naturalità) che ancora permangono e/o si vanno ricostituendo anche in un territorio densamente e diffusamente antropizzato come il nostro.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali dell'Oasi sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali dell'Oasi

L'oasi di protezione della fauna selvatica denominata “Rio Cozzi”, è compresa all'interno dell'ATC FC01, in CO 1 e in territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlì, per una **SASP di HA. 1.022**.

L'oasi è posta sulle prime colline nei pressi di Castrocaro, ed è caratterizzata, dal punto di vista geologico, da sabbie calcaree grossolane (calcarenite organogeno - Spungone) e da affioramenti plio-pleistocenici delle argille azzurre, le quali determinano nell'area i tipici e ampi anfiteatri calanchivi.

La zona rientra per la quasi totalità nella fascia sub-mediterranea caratterizzata da boschi mesofili, mesotermofili e xerofili; tuttavia la forte e costante erosione ha contribuito alla costituzione di formazioni erbaceo-arbustive.

Il territorio è caratterizzato dai sopracitati calanchi che confluiscono in zone pianeggianti coltivate a seminativi intervallati da vigneti e zone incolte dove prevalgono cespuglieti. Questi terreni sono attraversati da fossi di scolo con costante presenza di acqua. Sono presenti inoltre diversi invasi artificiali disseminati su tutta l'area.

Una parte (791 ha.) dell'area coincide con il Sito di Importanza Comunitaria, denominato Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi IT 408 0007, per il quale sono stati descritti elementi naturalistici di rilievo. Si ricordano qui 4 habitat Natura 2000 che coprono il 12% della superficie del sito, così come la presenza di colonie riproduttive e siti di riposo e svernamento di Chiroteri legati ad habitat di grotta e forestali. Tra i Mammiferi presenti Istrice (*Hystrix cristata*), Quercino (*Eliomys*

quercinus) e Puzzola (*Mustela putorius*) specie legata agli ambiti forestali. Tra le specie di avifauna nidificanti, l'Ortolano (*Emberiza hortulana*) ed altre specie ornitiche tipiche dell'ambiente calanchivo (Albanella minore *Circus pygargus*, Succiacapre *Caprimulgus europaeus*, Calandro *Anthus campestris*, Averla piccola *Lanius collurio*). L'area è inoltre frequentata a fini trofici da diverse specie di rapaci di interesse comunitario (Aquila reale *Aquila chrysaetos*, Smeriglio *Falco columbarius*, Nibbio bruno *Milvus migrans*, Pecchiaiolo *Pernis apivorus*). Numerosi anche i migratori regolari, tra i quali *Coturnix coturnix*, *Streptopelia turtur*, *Cuculus canorus*, *Apus apus*, *Merops apiaster*, *Upupa epops*, *Jynx torquilla*, *Riparia riparia*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Motacilla flava*, *Luscinia megarhynchos*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Hippolais polyglotta*, *Sylvia cantillans*, *Sylvia hortensis*, *Sylvia communis*, *Muscicapa striata*, *Oriolus oriolus*, *Lanius senator*.

L'avifauna nidificante conta inoltre numerose specie tipiche degli ambienti termofili della pianura e della fascia pedecollinare. Tra le specie di maggior interesse, Passero solitario (*Monticola solitarius*), Bigia grossa (*Sylvia hortensis*), Averla capirossa (*Lanius senator*), Gruccione (*Merops apiaster*). Di interesse anche la presenza di colonie di Topino (*Riparia riparia*).

Tra gli Anfibi il Tritone crestato (*Triturus carnifex*) e tra gli Invertebrati il Cervo volante (*Lucanus cervus*) Coleottero legato agli ambienti forestali.

La pressione antropica in questo territorio risulta notevole, specie durante il periodo primaverile estivo. Infatti, la vicina località termale ne fa luogo di turismo e di gite domenicali ma anche palestra di free-climbing, motocross, mountainbike, equitazione. Questo disturbo appare particolarmente evidente in zone di comprovato interesse naturalistico come Rio dei Cozzi e Fosso Samoggia, dove specie ornitiche non comuni sostano e/o si riproducono.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area protetta include buona parte dei territori ricompresi nel SIC IT 408 00007 "Pietramora-Ceparano-Rio Cozzi".

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella conservazione delle caratteristiche ambientali complessive della zona ed eventualmente nella sua riqualificazione in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare alla protezione delle specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna.

Gli studi condotti nell'ambito della realizzazione del 2° PFVP hanno messo in evidenza che l'area interessata dalla costituenda oasi "Rio Cozzi" ottiene il risultato migliore per tutte le specie, in virtù della buona potenzialità complessiva, ponendosi quindi come valida scelta per l'istituzione di un ambito avente come finalità la conservazione e l'incremento dei popolamenti faunistici di contingenti stanziali e migratori.

Dalle considerazioni sopra elencate emerge pertanto che l'area oggetto della proposta di istituzione presenta caratteristiche ambientali e naturalistiche particolarmente idonee alla tutela, attraverso l'utilizzo degli istituti individuati dall'art.19 della L.R. 8/94 e succ. modif.

In considerazione della presenza, all'interno del territorio individuato dalla proposta di istituzione, del Sito di Importanza Comunitaria IT 408 0007, denominato "Pietramora-Ceparano-Rio Cozzi", il programma di gestione terrà conto, oltre che delle prescrizioni previste dalle specifiche misure di conservazione, della necessità di particolare tutela naturalistica di tale porzione, prevedendo opportune limitazioni a eventuali pratiche potenzialmente impattanti su specie floro-faunistiche di interesse comunitario, così come verranno previste differenziazioni per quanto concerne gli interventi ambientali.

Relativamente alla parte ricadente entro il SIC il presente programma persegue prevalentemente la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturali presenti nell'area.

La zona mostra, come sopra ricordato, buone caratteristiche di naturalità, alimento e disponibilità idrica tali da consentire il rifugio, la sosta e la riproduzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette.

Piano dei miglioramenti ambientali

Le finalità di tutela naturalistica prevedono la realizzazione di interventi ambientali finalizzati ad esempio al mantenimento del mosaico ambientale, caratterizzato da alternanza di praterie e boschi con radura, aree marginali ed incolte, praterie, siti di riproduzione ed alimentazione per Albanella minore, Succiacapre, Averla piccola, altre specie di Passeriformi e rapaci. Occorre inoltre incentivare la gestione naturalistica dei boschi con mantenimento degli esemplari arborei morti, morenti o marcescenti, importante sito di rifugio e nidificazione per molte specie di uccelli, chiroteri e insetti. alla conservazione e al miglioramento dei soprassuoli arborei e arbustivi presenti all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi", laddove caratterizzati da consociazioni sufficientemente naturali o avviate verso la naturalità. In sintonia con i contenuti del Piano di gestione e delle misure di conservazione approvate per il SIC in oggetto, gli habitat, forestali e non, rappresentando importanti corridoi ecologici, dovranno essere oggetto di gestione unitaria, anche in aree eventualmente non ricomprese ma limitrofe all'oasi. Favorire inoltre la gestione naturalistica delle praterie con ginepri al fine di evitarne l'evoluzione naturale verso densi cespuglieti, attraverso sfalcio e trinciatura annuale delle praterie erbose (nel periodo 10/8 - 20/2) e salvaguardia delle piante di ginepro anche con rimozione diretta di vegetazione arbustiva e lianosa invasiva. Conservazione delle praterie aride seminaturali con sfalcio e trinciatura annuale delle praterie (nel periodo 10/8 - 20/2) e limitazione della espansione dei cespuglieti (presenza non superiore al 20% della superficie dell'area). Favorire lo sfalcio di medicaie e la mietitura di cereali utilizzando mezzi con barre falcianti ad altezza da terra superiore ai 10 centimetri, dotati di barre di involo e con andamento centrifugo.

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

L'impianto di colture a perdere quali cavolo da foraggio, rapa, segale, grano saraceno, mais, graminacee e leguminose foraggiere, può risultare utile nella gestione dei popolamenti di ungulati; la formazione di coltivazioni destinate a questi animali in zone particolarmente boscate e relativamente povere di alimenti, consentono di preservare le colture agrarie di reddito dall'azione alimentare di questi selvatici, limitando l'entità dei danni alle coltivazioni.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti


Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni.

Piano dei prelievi

In accordo con gli obiettivi definiti in sede di atto istitutivo e anche ai fini di tutela delle colture agricole è prevista la possibilità, sulla base dei censimenti, di procedere alla cattura di lepri e fagiani.



Oasi denominata "Savio"

Motivazione dell'istituzione

L'oasi denominata Savio è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 122901/2010/673 del 28/12/2010 a far tempo dalla stagione venatoria 2010/2011 e successivamente rinnovata. Da ultimo rinnovata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 12 settembre 2016 e scadenza al termine della stagione venatoria 2020/2021.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali dell'Oasi sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade all'interno del CO 1, è inclusa nell'ATC FO 2 e interessa amministrativamente il comune di Cesena, per una SASP pari a 263 HA.

L'oasi si estende a monte della città di Cesena, includendo sia in destra sia in sinistra idrografica un tratto del fiume Savio, caratterizzato da alcuni meandri, e dalla presenza di formazioni vegetali naturali, con vegetazione ripariale arbustiva e arborea, che costituisce un interessante habitat per molte specie di avifauna selvatica. La zona è comunque caratterizzata anche da ambienti agricoli diffusi nell'area pedecollinare cesenate, con colture orticole e arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica).

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati soprattutto nella Conservazione della morfologia fluviale, delle diverse tipologie di habitat e delle specie avifaunistiche correlate, nella manutenzione dei boschi ripariali, nel contenimento della presenza delle specie vegetali alloctone invasive.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali

presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalciando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni.

Piano dei prelievi

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previsti prelievi.

Verrà valutata annualmente, sulla base dei censimenti e della eventuale motivata necessità di tutela delle colture agricole la possibilità di procedere alla cattura di lepri e fagiani.



Zrc denominata “Bagnile”

Motivazione dell'istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell'operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità al CO 1, e comunque alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. La proposta in oggetto si pone pertanto in piena sintonia con le indicazioni e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “Bagnile”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell'ATC FC02, interessa amministrativamente il comune di Cesena, e occupa una SASP di 382 Ha.

La ZRC è localizzata nella pianura cesenate ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L'ambiente si presenta estremamente semplificato, con colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica).

Limitatissime formazioni vegetali naturali che consentono qualche rifugio alla fauna selvatica, sebbene periodicamente tagliate e controllate, sono presenti solo lungo le scoline, le cavedagne o gli argini del CER, che comunque garantisce, assieme ai frequenti fossi di scolo, una discreta disponibilità idrica.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'area presenta vocazionalità medio-alta per la lepre e alta per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di

ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona di nuova istituzione non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani, che verranno eventualmente valutate annualmente, sulla base dei censimenti.

ZRC "Bagnile"



Zrc denominata “Belvedere”

Motivazione dell'istituzione

La proposta si pone in parte a compensazione della decaduta ZRC Longiano, e comunque si inserisce nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità al CO 1, e comunque alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. La proposta in oggetto si pone pertanto in piena sintonia con le indicazioni e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “Belvedere”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell'ATC FC02 interessa amministrativamente i comuni di **Borghi e Roncofreddo**, e occupa una **SASP di 269 Ha**.

La zona si estende in sinistra orografica del F. Rubicone (Fiumicello), nell'area compresa tra quest'ultimo e lo spartiacque che lo separa dal torrente Rigossa. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della bassa e media collina cesenate. Il substrato pedologico è caratterizzato da suoli prevalentemente di origine sedimentaria, originati per la maggior parte dalla formazione marnoso-arenacea romagnola nelle porzioni più elevate, più argillosi, originati da antichi sedimenti fluviali, lungo gli impluvi. Nella porzione a minore altitudine la conformazione del rilievo è caratterizzata da antiche superfici poste in prossimità dei primi rilievi appenninici, debolmente incise da canali e corsi d'acqua minori. Nella parte più elevata la conformazione del rilievo è piuttosto dolce, con crinali arrotondati e senza evidenze di recenti approfondimenti del reticolo idrografico. L'uso attuale dei suoli è prevalentemente di tipo agricolo e semplificato, con frutteti e vigneti specializzati e colture estensive (cereali e medica).

Sono comunque presenti, seppure in modesta misura, anche formazioni vegetali naturali sparse, in forma di macchie o boschetti, oppure lungo gli impluvi, le cavedagne o gli argini del F. Rubicone, che garantisce, assieme ai fossi secondari, una buona disponibilità idrica.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'area presenta vocazionalità medio-bassa per la lepre e media per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;

- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che

interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidiata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona di nuova istituzione non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani, che verranno eventualmente valutate annualmente, sulla base dei censimenti.

ZRC "Belvedere"



Zrc denominata “Ca’ Lepre”

Motivazione dell'istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell'operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità al CO 1, e comunque alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del contesto ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “Ca’ Lepre”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell'ATC FC01 interessa amministrativamente il comune di **Forlì**, e occupa una **SASP di 279 Ha**.

La ZRC è localizzata nella pianura forlivese ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L'ambiente si presenta piuttosto semplificato; l'assetto agricolo vede colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica) presenta una discreta frammentazione culturale, nella quale piccoli appezzamenti investiti a frutteto sono alternati a colture erbacee e cereali.

Risultano presenti anche formazioni vegetali naturali, in particolare si segnalano le formazioni vegetali arboree e arbustive ripariali lungo l'asta del F. Montone, soprattutto in corrispondenza della cassa di espansione presso S. Tomè.

La disponibilità idrica è quindi ottima essendo garantita dal F. Montone e dai frequenti fossi di scolo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'area presenta vocazionalità medio-alta per la lepre e medio-bassa per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chioccia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la

nidiata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona di nuova istituzione non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani, che verranno eventualmente valutate annualmente, sulla base dei censimenti.



Zrc denominata “Calisese”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Calisese è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 82681/2012/332 del 24/08/2012 a far tempo dalla stagione venatoria 2012/2013 e successivamente rinnovata. Da ultimo rinnovata con deliberazione di Giunta regionale n. 391 del 19 marzo 2018 e validità fino al termine della stagione venatoria 2021/2022.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

La zona ha prodotto risultati più che soddisfacenti in rapporto alla superficie, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati, con la cattura di 87 capi di lepre nelle ultime due stagioni.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC Calisese è compresa all'interno dell'ATC FO 2 in territorio dei comuni di Cesena, Longiano e Montiano, per una SASP di **269 Ha**.

La ZRC è localizzata nelle prime colline cesenati, con colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica). Le limitate formazioni vegetali naturali che delimitano le proprietà o che vanno a colonizzare le porzioni di terreno marginale consentono rifugio alla fauna selvatica, così come i frequenti fossi di scolo e i laghetti ad uso irriguo garantiscono una discreta disponibilità idrica.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la normativa di riferimento.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento di specie opportuniste nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'area presenta vocazionalità medio-bassa per la lepre e il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di

ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutate annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.

ZRC "Calisese"



Zrc denominata “Casemurate”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Casemurate è stata istituita negli anni Ottanta del secolo scorso e successivamente rinnovata ogni quinquennio, da ultimo con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 78563/2013/193 del 14/05/2013 a far tempo dalla stagione venatoria 2013/2014 e fino al termine della stagione venatoria 2017/2018.

In riferimento alla stagione venatoria 2018/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art 22 della L.R.8/1994 smi, è stata mantenuta l'area protetta mediante l'istituzione di una zona di rifugio, cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1321 del 02/08/2018.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona ha prodotto risultati più che soddisfacenti in rapporto alla superficie, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati.

La proposta di istituzione dell'area protetta, già presente nella precedente pianificazione provinciale come ampiamente illustrato in premessa, si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC è compresa all'interno dell'ATC FC01 in CO 1 e in territorio dei comuni di **Forlì e Bertinoro**, per una **SASP di 1.065 HA**.

La ZRC è localizzata nella pianura forlivese ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L'ambiente si presenta estremamente semplificato; le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) prevalgono ad ovest del Bevano, mentre la maggior parte delle colture estensive (cereali e medica) si riscontra nel settore est; particolarmente intensa appare qui la coltivazione della barbabietola e di alcune specie orticole.

Il settore ovest della Zona presenta una discreta frammentazione colturale, nella quale piccoli appezzamenti investiti a frutteto sono alternati a colture erbacee e cereali; estensioni monoculturali di maggiori dimensioni si ritrovano invece nella parte centro-orientale della Zona.

Risultano presenti limitate formazioni vegetali naturali; in particolare sugli argini del Bevano si riscontra la presenza di formazioni ripariali, le quali, pur periodicamente tagliate e controllate, consentono qualche rifugio alla fauna selvatica.

La disponibilità idrica è discreta ed è garantita dai torrenti Torricchia e Bevano, dal Canale Emiliano-Romagnolo e dai frequenti fossi di scolo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

La Zona ricade, in parte, in area classificata ad alta vocazione per la lepore; in effetti la parcellizzazione degli appezzamenti agricoli, riscontrata in alcune zone, è tale da configurare questo ambiente come ospitale, almeno per le dotazioni alimentari, per la lepore, tuttavia la quasi assoluta mancanza di formazioni naturali non consente agli animali presenti di trovare alcun rifugio all'interno della Zona con il conseguente spostamento degli stessi anche su grandi distanze. Nonostante queste limitazioni si è tuttavia potuto osservare negli ultimi anni il consolidarsi di una popolazione di lepri caratterizzata da elevata densità e buona produttività.

L'obiettivo prioritario deve pertanto essere individuato, quanto meno, nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri già costituito.

Per quanto concerne i Fasianidi, l'area offre buone potenzialità per la starna e per il fagiano, mentre non deve essere considerata vocata per la pernice rossa. Tuttavia, non va dimenticata l'esistenza di una serie di fattori limitanti, collegabili in particolare al tipo di agricoltura intensiva, che comporta la presenza di notevoli fattori di mortalità indotta (pratiche agricole, trattamenti chimici, ecc.) che probabilmente incidono in modo determinante sulle possibilità di sopravvivenza degli esemplari introdotti. Le potenzialità possono essere peraltro aumentate in modo significativo attraverso la realizzazione di miglioramenti ambientali in grado di aumentare in particolare gli ambienti di rifugio e nidificazione. In via sperimentale nel 1993 e nel 1994 è stato tentato un intervento di immissione con starnotti di 60 gg. che ha portato, in un primo tempo, a risultati soddisfacenti. Tuttavia, i risultati verificati successivamente non sono stati proporzionati alle indicazioni iniziali, tanto che si può considerare l'intervento non riuscito. Il fagiano è presente stabilmente anche se non particolarmente abbondante, in ogni caso non rientra tra le specie per le quali può essere prevista una gestione volta all'incremento.

L'opportunità di realizzare un piano pluriennale di reintroduzione e gestione della starna può essere valutata solo in funzione della possibilità di concretizzare parallelamente un adeguato piano di miglioramento ambientale, unitamente alla realizzazione di idonee strutture di ambientamento e rilascio.

Piano dei miglioramenti ambientali

È già stato sottolineato come gli interventi maggiormente necessari siano quelli finalizzati alla parziale rinaturalizzazione dell'ambiente e alla diminuzione della mortalità dovuta alle attività agricole (sfalcio foraggi e uso di prodotti tossici). Tuttavia, l'agricoltura particolarmente intensiva presente in questa zona e l'importanza economica assunta dai terreni agricoli di pianura, non ha fino a questo momento permesso la definizione di accordi con i conduttori dei fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli habitat giudicati necessari.

Gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona e con le caratteristiche agro-ambientali, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

E' evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul

terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.


Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutati annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.



Zrc denominata “Cesena Nord”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Cesena nord è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 122906/2010/674 del 28/12/2010 a far tempo dalla stagione venatoria 2011/2012 e successivamente sempre rinnovata, con modifiche. Da ultimo rinnovata con modifiche perimetrali con la deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 12 settembre 2016 e scadenza al termine della stagione venatoria 2020/2021.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona ha prodotto risultati soddisfacenti in rapporto alla superficie, con la cattura di 129 capi di lepre nelle ultime due stagioni.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC è compresa all'interno dell'ATC FC02, in CO 1 e in territorio dei comuni di **Cesena** e **Bertinoro** per una **SASP di HA. 973**.

La ZRC è localizzata nella pianura cesenate ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L'ambiente si presenta molto semplificato; le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e le colture estensive (cereali e medica) si riscontrano soprattutto nel settore posto a monte della via Emilia.

Limitate formazioni vegetali naturali che consentono qualche rifugio alla fauna selvatica, sebbene periodicamente tagliate e controllate, sono presenti lungo gli argini del fiume Savio, che unitamente ai frequenti fossi di scolo, garantisce una discreta disponibilità idrica.

Tra i fattori limitanti il naturale sviluppo delle popolazioni selvatiche, sono da ricordare:

- l'intensità colturale che comporta l'uso di prodotti fitosanitari e il susseguirsi di pratiche colturali mediante macchine agricole;
- la scarsità di adeguate zone di rifugio naturali per la fauna selvatica;
- una limitata presenza di fonti idriche relegata a fossi di scolo e piccoli invasi ad uso irriguo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento di specie opportuniste nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

La Zona ricade in area classificata a vocazione medio-bassa per la lepre e medio-alta per il fagiano. Il fagiano è presente stabilmente ma non rientra tra le specie per le quali può essere prevista una gestione volta all'incremento. L'obiettivo prioritario deve pertanto essere individuato, quanto meno, nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri già costituito. Tuttavia, non va dimenticata l'esistenza di una serie di fattori limitanti, collegabili in particolare al tipo di agricoltura intensiva, che comporta la presenza di notevoli fattori di mortalità indotta (pratiche agricole, trattamenti chimici, ecc.) che probabilmente incidono in modo determinante sulle possibilità di sopravvivenza degli esemplari introdotti. Le potenzialità possono essere peraltro aumentate in modo significativo attraverso la realizzazione di miglioramenti ambientali in grado di aumentare in particolare gli ambienti di rifugio e nidificazione.

Piano dei miglioramenti ambientali

È già stato sottolineato come gli interventi maggiormente necessari siano quelli finalizzati alla parziale rinaturalizzazione dell'ambiente e alla diminuzione della mortalità dovuta alle attività agricole (sfalcio foraggi e uso di prodotti tossici). Tuttavia, l'agricoltura particolarmente intensiva presente in questa zona e l'importanza economica assunta dai terreni agricoli di pianura, non ha fino a questo momento permesso la definizione di accordi con i conduttori dei fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli habitat giudicati necessari.

Gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona e con le caratteristiche agro-ambientali, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabetola da

foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalciano metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepore, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutati annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.

ZRC "Cesena Nord"



Zrc denominata “Fiume Montone”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Fiume Montone è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45071/2006/234 del 06/06/2006 a far tempo dalla stagione venatoria 2006/2007 e successivamente sempre rinnovata, con modifiche. Da ultimo rinnovata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 12 settembre 2016 e scadenza al termine della stagione venatoria 2020/2021.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona ha prodotto risultati soddisfacenti in rapporto alla superficie, con la cattura di 56 capi di lepre nelle ultime tre stagioni.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC è compresa all'interno dell'ATC FC01, in CO 1 e in territorio dei comuni di **Forlì e Castrocaro Terme e Terra del Sole** per una **SASP di HA. 864**.

La ZRC è localizzata lungo il medio corso del fiume Montone, sia in sinistra che in destra orografiche, ad altitudini che vanno da 29 a 90 m s.l.m.

Il fiume Montone presenta in questa porzione collinare del percorso elevata tortuosità, creando numerosi meandri dovuti alle modificazioni del terreno causate da pieghe trasversali sviluppatasi in particolare durante l'epoca quaternaria.

L'area interessata dalla ZRC include la gran parte del Sito di Importanza Comunitaria denominato “Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole”, il quale comprende il lembo residuo di bosco planiziale di querce noto come Selva di Ladino, la striscia boscata ripariale del fiume Montone dal parco fluviale di Castrocaro fino all'altezza di Rovere e il caratteristico borgo fortificato di Terra del Sole.

La Selva di Ladino, già pesantemente ridotta ed alterata negli ultimi decenni, conserva aspetti della primigenia selva planiziaria a querce e latifoglie mesofile. Dominata dal Cerro con Roverella e ibridi, conserva qualche bella Farnia lungo il Montone, là dove il bosco diventa ripariale e abbondano olmo campestre, pioppi, salici e ontani. Gli ambienti boschivi ripariali limitrofi al Montone, pur se abbondantemente invasi da specie avventizie come la Robinia, fanno parte “di fatto” di un parco fluviale pressoché continuo esteso da Castrocaro a Forlì, con importante funzione di corridoio ecologico.

La presenza di questi aspetti naturalistici rende interessante la conoide del Montone allo sbocco della pianura romagnola, in un paesaggio intensamente antropizzato e a ridosso all'ambito urbano di Forlì, adagiato su terrazzi fluviali quaternari di natura sabbiosa diffusamente coltivati a seminativi e frutteti (circa 60%), con prati e incolti (10%) di interesse floristico e ornitologico. Boschi e arbusteti non superano complessivamente il 20% del sito, tuttavia incidono significativamente sull'importanza di quest'area, vicina ed ecologicamente collegata da un lato alle rupi supramediterranee dello “Spungone”, dall'altro ai residui forestali planiziali mesofili di Farazzano, la Monda e Scardavilla, comprendendo però anche ambienti umidi ripariali simili a quelli di Magliano sul parallelo fiume Ronco, in una rete ecologica complessa e ricca di sfaccettature.

Per la restante parte la zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della pianura e della bassa collina forlivese, con netta prevalenza di colture a seminativo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area include la gran parte del Sito di Importanza Comunitaria IT 4080009 "Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole".

Finalità/Obiettivi

La zona ricade in aree altamente vocate per tutta la piccola selvaggina stanziale (starna, pernice rossa, fagiano e lepre), in quanto mostra, come sopra ricordato, caratteristiche di naturalità, alimento e disponibilità idrica tali da consentire una ottima vocazionalità per queste specie.

Sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento di specie opportuniste nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna. Il fagiano è presente stabilmente ma non rientra tra le specie per le quali può essere prevista una gestione volta all'incremento. L'obiettivo prioritario deve pertanto essere individuato, quanto meno, nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri già costituito.

Piano dei miglioramenti ambientali

Gli interventi già effettuati e ormai consolidati sono riconducibili alla predisposizione di campetti a perdere per una estensione complessiva di circa 4 ettari e all'impiego di una barra d'involto per il contenimento della mortalità durante gli sfalci maggenghi. Si ritiene che, nelle condizioni attuali, questi siano gli interventi massimi realizzabili, tuttavia nell'arco dei prossimi anni dovrà essere esplorata la possibilità di ampliamento degli interventi.

Considerando le caratteristiche ambientali della zona (buona diversità ambientale e presenza di elementi fissi del paesaggio agricolo), oltre alle esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture,

avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Complessi macchia-radura

macchia ottenuta con piantumazione di formazioni vegetali composte da almeno 5 specie diverse di cui almeno 3 arbustive;

specie arboree ammesse: acero campestre, olmo, carpino, gelso, salice, ontano, sorbo – numero di piante compreso tra 220 e 360 ad ettaro ritirato; distanza minima tra le piante 1,5 metri.

piantumazione uniforme su tutta la superficie ritirata (es. a macchia di leopardo) oppure accorpata a fasce;


radura costituita da prato permanente ottenuto con semina primaverile; oppure, in presenza di medicaio affermato o a fine ciclo, trasemina di un miscuglio con prevalenza di graminacee composto da almeno 4 delle seguenti specie: bromo catartico, festuca arundinacea, festuca rossa, festuca ovina, poa, erba mazzolina, lolio perenne, coda di topo, trifoglio ibrido, trifoglio bianco, trifoglio pratense, ginestrino, lupinella, sulla; su una superficie non superiore al 10% della radura è consentita la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, saggina, sorgo, miglio, girasole, granturco cinquantino.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutati annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.



Zrc denominata “Forlì Est”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Forlì est è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 108662/2010/538 del 09/11/2010 a far tempo dalla stagione venatoria 2010/2011 e successivamente sempre rinnovata. Da ultimo rinnovata con la deliberazione della Giunta provinciale di Forlì-Cesena n. 59936 del 3 luglio 2015 e scadenza al termine della stagione venatoria 2019/2020.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona ha prodotto risultati soddisfacenti in rapporto alla superficie, con la cattura di 90 capi di lepre nelle ultime tre stagioni.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC è compresa all'interno dell'ATC FC01, in CO 1 e in territorio del comune di **Forlì** per una **SASP di HA. 1.526**.

La ZRC è localizzata nella pianura forlivese ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L'ambiente si presenta molto semplificato; le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e le colture estensive (cereali e medica) si riscontrano soprattutto nel settore posto a monte della via Emilia.

Limitate formazioni vegetali naturali che consentono qualche rifugio alla fauna selvatica, sebbene periodicamente tagliate e controllate, sono presenti lungo gli argini dei fiumi Ronco e Rabbi.

Detti corsi d'acqua e i frequenti fossi di scolo, garantiscono una discreta disponibilità idrica.

Tra i fattori limitanti il naturale sviluppo delle popolazioni selvatiche, sono da ricordare:

- l'intensità colturale che comporta l'uso di prodotti fitosanitari e il susseguirsi di pratiche colturali mediante macchine agricole;
- la scarsità di adeguate zone di rifugio naturali per la fauna selvatica;
- una limitata presenza di fonti idriche relegata a fossi di scolo e piccoli invasi ad uso irriguo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento di specie opportuniste nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

La Zona ricade in area classificata a vocazione medio-bassa per la lepre e medio-alta per il fagiano. Il fagiano è presente stabilmente anche se non particolarmente abbondante, in ogni caso non rientra tra le specie per le quali può essere prevista una gestione volta all'incremento. L'obiettivo prioritario deve pertanto essere individuato, quanto meno, nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri già costituito. Tuttavia, non va dimenticata l'esistenza di una serie di fattori limitanti, collegabili in particolare al tipo di agricoltura intensiva, che comporta la presenza di notevoli fattori di mortalità indotta (pratiche agricole, trattamenti chimici, ecc.) che probabilmente incidono in modo determinante sulle possibilità di sopravvivenza degli esemplari introdotti. Le potenzialità possono essere peraltro aumentate in modo significativo attraverso la realizzazione di miglioramenti ambientali in grado di aumentare in particolare gli ambienti di rifugio e nidificazione.

Piano dei miglioramenti ambientali

È già stato sottolineato come gli interventi maggiormente necessari siano quelli finalizzati alla parziale rinaturalizzazione dell'ambiente e alla diminuzione della mortalità dovuta alle attività agricole (sfalcio foraggi e uso di prodotti tossici). Tuttavia, l'agricoltura particolarmente intensiva presente in questa zona e l'importanza economica assunta dai terreni agricoli di pianura, non ha fino a questo momento permesso la definizione di accordi con i conduttori dei fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli habitat giudicati necessari.

Gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona e con le caratteristiche agro-ambientali, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da

foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chioccia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepore, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutati annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.

ZRC “Forlì Est”



Zrc denominata “Monte Coronaro”

Motivazione della proposta di istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell'operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità.

Nel caso specifico, la proposta in oggetto deve intendersi a compensazione di aree non più soggette agli istituti di protezione di cui all'art. 19 della Legge regionali n. 8/1994 già presenti nella stessa area ma non più in linea con i suddetti criteri e indicazioni, e purtuttavia nella convinzione che anche aree protette di limitata estensione possano svolgere un ruolo positivo in termini di irradiazione della selvaggina per gli ATC il cui territorio interessi in toto o in parte i comprensori a maggiore altitudine.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “MONTE CORONARO”, interamente ricadente nel CO 3 e ricompresa nell'ATC FC03 interessa amministrativamente il comune di Verghereto, e occupa una **SASP di 53 Ha.**

La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della alta collina e montagna forlivese e cesenate.

L'area vede la prevalenza di estese formazioni mioceniche costituite da marne con intercalazioni arenacee. La morfologia è caratterizzata dagli impluvi incisi scavati dai vari torrenti che scorrono nella zona. Le scarse formazioni boschive sono costituite da boschi cedui e la vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le attività antropiche sono piuttosto limitate e tipiche della alta collina e montagna forlivese: coltivazioni a seminativo alternate a pascoli e prato-pascoli e boschi tradizionalmente governati a ceduo per la produzione di legname da ardere.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati.

L'area presenta un ambiente discretamente adatto alla piccola selvaggina stanziale con vocazionalità medio bassa per la lepre e per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento delle popolazioni di lepore e fagiano e loro irradiazione;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepore e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodietici) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con

conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali


Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di selvaggina.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona istituita a fini di irradimento non sono previste operazioni di cattura.



Zrc denominata “Monte Giusto”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) M. Giusto è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 26746/1999/442 del 20/07/1999 a far tempo dalla stagione venatoria 1999/2000 e successivamente sempre rinnovata fino al termine della stagione venatoria 2018/2019.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona ha prodotto risultati più che soddisfacenti in rapporto alla superficie.

Si propone pertanto l'istituzione dell'area protetta, già presente nella precedente pianificazione provinciale come ampiamente illustrato in premessa, e che si inquadra in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell'ottica di sempre maggiore valorizzazione dei comprensori ambientali più idonei per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC M. Giusto è compresa all'interno dell'ATC FC02, in CO 1 e CO 2 e in territorio dei comuni di **Cesena, Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sogliano al R.**, per una **SASP di HA. 988**.

La zona è caratterizzata da coltivazioni agricole tipiche della media collina cesenate. La zona si estende sullo spartiacque che separa il fiume Savio dal Rio Boratella, suo affluente di sinistra.

Geologicamente l'area è contraddistinta da formazioni del pliocene, con presenza nella parte superiore di mollasse e arenarie tenere.

L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi (cereali e foraggiere) e alcuni frutteti e vigneti con scarse formazioni vegetali naturali. Soprattutto nel bacino del Rio Boratella, si osservano estese zone caratterizzate da fenomeni calanchivi, dove la formazione erbacea prevalente è il brachipodio con presenza di associazioni igrofile nelle zone più umide.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

La Zona ricade in area classificata ad alta vocazione per la lepre e l'obiettivo prioritario deve pertanto essere individuato quanto meno nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri già costituito.

Il fagiano è presente stabilmente anche se non particolarmente abbondante, in ogni caso non rientra tra le specie per le quali può essere prevista una gestione volta all'incremento.

Piano dei miglioramenti ambientali

È già stato sottolineato come gli interventi maggiormente necessari siano quelli finalizzati alla parziale rinaturalizzazione dell'ambiente e alla diminuzione della mortalità dovuta alle attività agricole (sfalcio foraggi e uso di prodotti tossici). Tuttavia, l'agricoltura particolarmente intensiva presente in questa zona e l'importanza economica assunta dai terreni agricoli di pianura, non ha fino a questo momento permesso la definizione di accordi con i conduttori dei fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli habitat giudicati necessari.

Gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona e con le caratteristiche agro-ambientali, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.


Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, e salvo futuri progetti specifici di incremento, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutati annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.



Zrc denominata “Pallareto”

Motivazione dell'istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Pallareto è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 54519/2004/280 del 13/07/2004 a far tempo dalla stagione venatoria 2004/2005 e fino al termine della stagione venatoria 2008/2009, e poi successivamente sempre rinnovata. In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona, ha prodotto risultati soddisfacenti in rapporto alla superficie e alla vocazionalità complessiva.

Si ritiene di proporre pertanto l'istituzione dell'area protetta, già presente nella precedente pianificazione provinciale come ampiamente illustrato in premessa, ridisegnandone il perimetro, in considerazione degli indirizzi gestionali contenuti nel vigente PFVR, con particolare riferimento in questo caso alla necessità di ridurre le superfici boscate negli ambiti di protezione al fine di non agevolare la permanenza e il rifugio per gli ungulati.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “Pallareto”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell'ATC FC01, interessa amministrativamente i comuni di **Bertinoro e Meldola**, e occupa una **SASP di 613 Ha**.

La zona si estende sullo spartiacque che separa il fiume Bidente dal Rio Salso, suo affluente di destra. Geologicamente l'area è contraddistinta da formazioni del pliocene, con presenza nella parte superiore di mollasse e arenarie tenere.

È caratterizzata da coltivazioni agricole tipiche della bassa collina forlivese. L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi (cereali e foraggiere) e colture specializzate miste con alcuni frutteti e vigneti, nonché da scarse formazioni vegetali naturali, localizzate soprattutto nel bacino del Rio Salso, dove si osservano le uniche zone caratterizzate da cespuglieti e boschi cedui, con presenza di associazioni igrofile nelle parti più umide.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell'ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'area presenta un ambiente adatto alla piccola selvaggina stanziale e buona vocazionalità per la lepre e per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;

- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo

da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocciola, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Zrc denominata “Petrignone”

Motivazione dell’istituzione

Nell’area interessata dalla proposta è stata presente fino al 2013 un’altra ZRC con perimetrazione leggermente diversa. Gli studi condotti nell’ambito della realizzazione del 2° PFVP hanno messo in evidenza buoni valori di importanza media per la selvaggina stanziale, così come elevati valori di importanza assoluta, in virtù della buona potenzialità complessiva, ponendosi quindi come valida scelta per l’istituzione di un ambito avente come finalità la conservazione e l’incremento dei popolamenti faunistici di contingenti stanziali e migratori. Dalle considerazioni sopra elencate emerge pertanto che l’area oggetto della proposta di ampliamento presenta caratteristiche ambientali e naturalistiche particolarmente idonee alla tutela, attraverso l’utilizzo degli istituti individuati dall’art.19 della L.R. 8/94 e succ. modif.

L’area si presenta idonea alla istituzione di un ambito di protezione anche in considerazione del fatto che sono presenti numerosi e diffusi insediamenti abitativi, oltre che colture specializzate, che rendono il territorio non particolarmente idoneo all’attività venatoria, anche per ragioni di sicurezza, che peraltro sono state più volte evidenziate in forma ufficiale.

Nell’ambito della Zona di protezione è presente un appostamento fisso preesistente all’atto della prima istituzione rispetto al quale è maturato il legittimo affidamento da parte del titolare nei confronti della superficie interessata. D’altronde si è potuto rilevare nell’arco del tempo che tale presenza non pone in essere elementi di disturbo rispetto alle finalità e agli obiettivi d’istituto tali da giustificare una revisione della zona stessa. Revisione che al contrario vanificherebbe i risultati istituzionali di natura faunistica ottenuti nel tempo. Si sono peraltro ravvisate forti ragioni sociali, espresse dai proprietari dei terreni interessati e da un’Organizzazione professionali agricola, confermate poi in sede di Commissione consultiva territoriale.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La zona, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa entro l’ATC FC01, interessa amministrativamente i comuni di **Forlì e Castrocaro Terme e Terra del Sole** e occupa una **SASP di 621 Ha.**

La zona è posta sulla pianura e prime colline nei pressi di Castrocaro Terme. L’assetto agricolo è caratterizzato da colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica). Le limitate formazioni vegetali naturali che delimitano le proprietà o che vanno a colonizzare le porzioni di terreno marginale consentono rifugio alla fauna selvatica, così come i frequenti fossi di scolo e i laghetti ad uso irriguo garantiscono una discreta disponibilità idrica. Solo nella porzione a maggiore altitudine sono presenti affioramenti plio-pleistocenici delle argille azzurre, le quali determinano nell’area i tipici e ampi anfiteatri calanchivi.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L’ambito di protezione proposto confina in parte con il SIC IT 408 0007 “Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi”.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell’ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'area presenta vocazionalità medio-alta per la lepre e per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell'arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre verranno effettuati regolarmente monitoraggi atti a stabilire la consistenza della specie, sulla base dei quali verrà valutata l'opportunità o meno di procedere ad immissioni.

Piano dei prelievi

Trattandosi di nuova istituzione verranno valutate annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.



Zrc denominata “S. Giorgio”

Motivazione dell’istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell’operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità al CO 1, e comunque alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell’ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “S. Giorgio”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell’ATC FC01, interessa amministrativamente il comune di **Forlì**, e occupa una **SASP di 289 Ha**.

La ZRC è localizzata nella pianura forlivese ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L’ambiente si presenta piuttosto semplificato; l’assetto agricolo vede colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica) presenta una discreta frammentazione colturale, nella quale piccoli appezzamenti investiti a frutteto sono alternati a colture erbacee e cereali.

Risultano presenti anche formazioni vegetali naturali, in particolare si segnalano le formazioni vegetali arboree e arbustive ripariali lungo l’asta del F. Ronco.

La disponibilità idrica è quindi ottima essendo garantita dal F. Ronco e dai frequenti fossi di scolo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell’area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell’ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all’incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L’area presenta vocazionalità medio-alta per la lepre e alta per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell’arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chioccia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la

nidiata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona di nuova istituzione non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani, che verranno eventualmente valutate annualmente, sulla base dei censimenti.

Zrc denominata “Savignano”

Motivazione dell’istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell’operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità al CO 1, e comunque alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. La proposta in oggetto si pone pertanto in piena sintonia con le indicazioni e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell’ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “Savignano”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell’ATC FC02, interessa amministrativamente i comuni di **Longiano e Savignano sul R.**, e occupa una **SASP di 170 Ha.**

La ZRC è localizzata quasi totalmente in territorio pianeggiante, nella pianura cesenate, caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L’ambiente si presenta estremamente semplificato, con colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e colture estensive (cereali e medica).

Limitatissime formazioni vegetali naturali che consentono qualche rifugio alla fauna selvatica, sebbene periodicamente tagliate e controllate, sono presenti solo lungo le scoline, le cavedagne o gli argini del F. Rubicone, che comunque garantisce, assieme ai frequenti fossi di scolo, una discreta disponibilità idrica.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell’area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell’ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all’incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L’area presenta vocazionalità medio-bassa per la lepre e alta per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell’arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocchia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di

ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona di nuova istituzione non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani, che verranno eventualmente valutate annualmente, sulla base dei censimenti.

ZRC "Savignano"



Zrc denominata “Scardavilla”

Motivazione dell’istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell’operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità al CO 1, e comunque alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. La proposta in oggetto si pone pertanto in piena sintonia con le indicazioni e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del comprensorio omogeneo 1 quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “Scardavilla”, interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell’ATC FC01, interessa amministrativamente il comune di **Meldola**, e occupa una **SASP di 385 Ha**.

La zona si estende presso Meldola in sinistra orografica del fiume Bidente sullo spartiacque che lo separa dal Rio Para, suo affluente di sinistra. La peculiarità pedologica dell’area è quella di essere contraddistinta da suoli ghiaiosi e sabbiosi decalcificati di paleoconoide post-glaciale (ferretti), sui quali si sono conservati relitti di boschi che presentano grande importanza floristica e vegetazionale, come il Bosco di Scardavilla, oggi tutelato dalla omonima Riserva Naturale Orientata Regionale, confinante e sostanzialmente geograficamente ricompresa nella ZRC proposta.

L’area è caratterizzata da coltivazioni agricole tipiche della bassa collina forlivese. L’uso del suolo è caratterizzato da seminativi (cereali e foraggere) e colture specializzate miste con frutteti e vigneti, nonché da alcune formazioni vegetali naturali, comprendenti il già citato Bosco di Scardavilla, localizzate soprattutto nel bacino del Rio Fracasso, dove si osservano zone caratterizzate da cespuglieti e boschetti cedui, con presenza di associazioni igrofile nelle parti più umide.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L’ambito di protezione proposto è confinante con il SIC IT 408 0004 “BOSCO DI SCARDAVILLA, RAVALDINO”, di cui 7 Ha risultano altresì inclusi, e sui quali non verranno comunque attuati i programmi e gli interventi di cui ai punti successivi.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell’ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all’incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati, nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L’area presenta un ambiente adatto alla piccola selvaggina stanziale e alta vocazionalità per la lepre e per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell’arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento della popolazione di lepre e suo utilizzo mediante catture periodiche;
- produzione di fagiano, mediante catture periodiche.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

E' evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi

migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chioccia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata

l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona di nuova istituzione non è attualmente possibile prevedere l'entità e l'inizio delle catture di lepri e fagiani, che verranno eventualmente valutate annualmente, sulla base dei censimenti.



Zrc denominata “Trappola”

Motivazione dell’istituzione

La proposta si inserisce nel quadro dell’operazione di aggiornamento degli ambiti di protezione in accordo con i criteri e le indicazioni tecniche contenute nel vigente PFVR, tra cui in particolare la necessità di individuare i nuovi ambiti dando priorità alle zone caratterizzate da bassa vocazione per gli ungulati e scarsa boscosità. Nel caso specifico, la proposta in oggetto deve intendersi a compensazione della revoca di ZRC già presenti nella stessa area ma non in linea con i suddetti criteri e indicazioni, e purtuttavia nella convinzione che anche aree protette di limitata estensione possano svolgere un ruolo positivo in termini di irradiazione della selvaggina per gli ATC il cui territorio interessi in toto o in parte i comprensori a maggiore altitudine.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC denominata “TRAPPOLA”, interamente ricadente nel CO 3 e ricompresa nell’ATC FC03 interessa amministrativamente il comune di Verghereto, e occupa una **SASP di 49 Ha**.

La zona occupa lo spartiacque che separa il Rio di Nasseto e il Fosso Radice ed è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della alta collina e montagna forlivese e cesenate. L’area vede la prevalenza di estese formazioni mioceniche costituite da marne con intercalazioni arenacee. Le scarse formazioni boschive sono costituite da boschi cedui e la vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a *Ginestra odorosa*, arbusteti a *ginepro*, ecc. Le attività antropiche sono piuttosto limitate e tipiche della alta collina e montagna forlivese: coltivazioni a seminativo alternate a pascoli e prato-pascoli e boschi tradizionalmente governati a ceduo per la produzione di legname da ardere.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L’ambito di protezione proposto confina in piccola parte con il SIC IT 408 0008 BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAILOLO, RIPA DELLA MOIA.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell’ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche. Il piano di gestione è finalizzato in particolare all’incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento della fauna, laddove ritenuti necessari e opportunamente motivati.

L’area presenta un ambiente adatto alla piccola selvaggina stanziale con vocazionalità media per la lepre e per il fagiano.

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali che si prevede di confermare nell’arco dei prossimi 5 anni:

- consolidamento delle popolazioni di lepre e fagiano e loro irradiazione;

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche agro-ambientali, sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno

individuare ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chiocciola, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali


Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopraccitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalciando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Piano delle immissioni

Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di selvaggina.

Piano dei prelievi

Trattandosi di zona istituita a fini di irradimento non sono previste operazioni di cattura.



Zrc denominata “Villagrappa”

Motivazione dell’istituzione

La zona di ripopolamento e cattura (ZRC) Villagrappa è stata istituita con deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 114121/2013/326 del 26/08/2013 a far tempo dalla stagione venatoria 2013/2014 e fino al termine della stagione venatoria 2017/2018.

In riferimento alla stagione venatoria 2018/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art 22 della L.R.8/1994 smi, è stata mantenuta l’area protetta mediante l’istituzione di una zona di rifugio, cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1321 del 02/08/2018.

In questi anni di validità del vincolo di protezione, la zona ha prodotto risultati più che soddisfacenti in rapporto alla superficie, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati, con la cattura di 164 capi di lepre nelle ultime due stagioni.

La proposta in oggetto si pone in piena sintonia con le indicazioni del vigente PFVR e va a inserirsi e integrarsi in un contesto già ampiamente interessato da preesistenti ambiti di protezione di equivalenti caratteristiche e finalità, di cui costituisce complemento, nell’ottica di sempre maggiore valorizzazione del comprensorio ambientale di pianura quale area idonea per questo tipo di istituti e per le finalità che rivestono.

I confini perimetrali della ZRC sono rappresentati nella cartografia della Zona di protezione.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

La ZRC è compresa all’interno dell’ATC FC01, in CO 1 e in territorio del comune di **Forlì** per una **SASP di HA. 482**.

La ZRC è localizzata nella pianura forlivese ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L’ambiente presenta una discreta frammentazione culturale, nella quale piccoli appezzamenti investiti a frutteto e vigneto sono alternati a colture erbacee e cereali.

Tra i fattori limitanti il naturale sviluppo delle popolazioni selvatiche, sono da ricordare:

- l’intensità culturale che comporta l’uso di prodotti fitosanitari e il susseguirsi di pratiche culturali mediante macchine agricole;
- la scarsità di adeguate zone di rifugio naturali per la fauna selvatica;
- una limitata presenza di fonti idriche relegata a fossi di scolo e piccoli invasi ad uso irriguo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell’area non sono presenti territori ricompresi in toto o in parte in Aree della Rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione dell’ambito protetto e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all’incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento di specie opportuniste nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

La Zona ricade, in parte, in area classificata ad alta vocazione per la lepre; in effetti la parcellizzazione degli appezzamenti agricoli, riscontrata in alcune zone, è tale da configurare questo ambiente come ospitale, almeno per le dotazioni alimentari, per la lepre.

L'obiettivo prioritario deve pertanto essere individuato, quanto meno, nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri già costituito.

Il fagiano è presente stabilmente anche se non particolarmente abbondante, in ogni caso non rientra tra le specie per le quali può essere prevista una gestione volta all'incremento. Tuttavia, non va dimenticata l'esistenza di una serie di fattori limitanti, collegabili in particolare al tipo di agricoltura intensiva, che comporta la presenza di notevoli fattori di mortalità indotta (pratiche agricole, trattamenti chimici, ecc.) che probabilmente incidono in modo determinante sulle possibilità di sopravvivenza degli esemplari introdotti. Le potenzialità possono essere peraltro aumentate in modo significativo attraverso la realizzazione di miglioramenti ambientali in grado di aumentare in particolare gli ambienti di rifugio e nidificazione.

Piano dei miglioramenti ambientali

È già stato sottolineato come gli interventi maggiormente necessari siano quelli finalizzati alla parziale rinaturalizzazione dell'ambiente e alla diminuzione della mortalità dovuta alle attività agricole (sfalcio foraggi e uso di prodotti tossici). Tuttavia, l'agricoltura particolarmente intensiva presente in questa zona e l'importanza economica assunta dai terreni agricoli di pianura, non ha fino a questo momento permesso la definizione di accordi con i conduttori dei fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli habitat giudicati necessari.

Gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona e con le caratteristiche agro-ambientali, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. È consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. È opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie

impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chioccia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involò può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidia. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggere per compiere il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalcando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.


Piano delle immissioni


Dati gli obiettivi dell'area, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Piano dei prelievi

Verranno valutati annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle catture di lepri e fagiani.

ZRC "Villagrappa"





COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.